

# Pratica Lavoro

Settimanale operativo di aggiornamento  
per l'amministrazione del personale

**Imprese artigiane**  
**Riduzione dei premi anno 2013**

**Agenzia delle Entrate**  
**Approvazione dei modd. Cud 2014,**  
**730/2014, 770/2014**

**Istruzioni Inail**  
**Servizi telematici per le comunicazioni**  
**con le imprese**

**Turismo - Confcommercio**  
**Rinnovo del c.c.n.i.**



Anno XV, 8 febbraio 2014, n. 6 - Direzione e redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi)  
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

6  
2014



Y74EG FI

| FISCO | ACCERTAMENTO | BILANCIO | SOCIETÀ | PREVIDENZA | LAVORO | FINANZIAMENTI | FALLIMENTO |

In uno scenario in continua evoluzione, la nuova **Pratica Fiscale e Professionale** è la guida più sicura per affrontare i numerosi **adempimenti e scadenze** in **4 semplici mosse**. Ogni settimana la rivista ti fornisce la sintesi operativa degli adempimenti per trasferire nella pratica quotidiana le tante novità in materia di **fisco, accertamento, bilancio, società, lavoro, previdenza, finanziamenti e fallimento**.

L'innovativa struttura contenutistica e grafica ti offre:

- le novità, le scadenze del mese e della settimana con tutte le modalità operative necessarie per eseguire correttamente l'adempimento, le risposte ai quesiti
- i **casi pratici**, gli **esempi di compilazione** dei modelli, gli **scemi di sintesi**, le **procedure** e i **casi particolari**
- una guida alla lettura delle **disposizioni normative** e dei documenti di prassi
- le **prestigiose firme Ipsoa** e **il fisco** che rappresentano il punto di riferimento in ogni ambito.

Ogni mese l'esclusivo Inserto dedicato ai Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Prova subito la differenza,  
scarica la tua **copia omaggio**  
[www.shopwki.it/rivistapraticafiscale](http://www.shopwki.it/rivistapraticafiscale)



## Normativa

**NAZIONALE** ..... 277**Approvazione del mod. Cud 2014***Notizia* ..... 277*Ag. Entrate - Prov. 15 gennaio 2014***Modello 730/2014***Notizia* ..... 284*Ag. Entrate - Prov. 15 gennaio 2014***Approvazione modelli 770/2014***Notizia* ..... 287*Ag. Entrate - Prov. 15 gennaio 2014; Ag. Entrate - Prov. 15 gennaio 2014***Riduzione dei premi per le imprese artigiane - Anno 2013***Notizia* ..... 290*D.M. 30 ottobre 2013***Certificazione dei rapporti di lavoro - Asse.Co.***Notizia* ..... 290*Protocollo d'Intesa 15 gennaio 2014***Inail - Estesi i servizi telematici per le comunicazioni con le imprese***Notizia* ..... 291*Inail - Circ. n. 3 del 17 gennaio 2014***Assegno per il nucleo familiare - Cittadini stranieri***Notizia* ..... 292*Inps - Circ. n. 4 del 15 gennaio 2014; Inps - Circ. n. 5 del 15 gennaio 2014***Operazione Poseidone per i professionisti con Cassa autonoma***Notizia* ..... 294*Inps - Msg. n. 821 del 15 gennaio 2014***Associati in partecipazione - Proroga dei termini per la stabilizzazione***Notizia* ..... 296*Min. lavoro - Nota n. 756 del 14 gennaio 2014***Inpgi - Novità contributive anno 2014***Notizia* ..... 297*Inpgi - Circ. n. 1 del 15 gennaio 2014***Attività Parlamentare***Osservatorio* ..... 301**Adempimenti dal 1° al 22 febbraio 2014***Scadenario* ..... 305

## Contrattazione

**CONTRATTI** ..... 314**Turismo - Confcommercio***Notizia* ..... 314*Ipotesi di accordo 18 gennaio 2014***Lapidei - Piccola e media industria - Confimi***Notizia* ..... 319*Ipotesi di accordo 16 gennaio 2014*

### Porti

**Notizia** ..... 325  
*Ipotesi di accordo 14 gennaio 2014*

### Giocattoli - Aziende industriali

**Notizia** ..... 329  
*Ipotesi di accordo 20 gennaio 2014*

### Metalmeccanica, Oreficeria, Odontotecnica - Aziende artigiane

**Notizia** ..... 330  
*Accordo 14 gennaio 2014*

## PraticaLavoro

Settimanale operativo di aggiornamento per l'amministrazione del personale

### Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Strada 1, Palazzo F6  
20090 Milanofiori Assago (MI)  
<http://www.ipsoa.it>

### Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

### Redazione

Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile,  
Raffaella Chillé, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi,  
Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini,  
Barbara Settini, Alessandra Tedeschi,  
Barbara Trillò, Roberta Valentini, Alessandra Vitelli

### Realizzazione grafica

Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer

### Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl  
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)  
Tel. 02/57789422

### Stampa

GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54  
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607  
del 18 settembre 2000

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento  
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46)  
art. 1, comma 1, DCB Milano

Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353  
vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.

Iscrizione al R.O.C. n. 1702

### Contributi redazionali

Per informazioni in merito  
a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

**Indicitalia Redazione**

Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma  
Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa)  
Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi)  
Fax 06.203815.54  
e-mail: [normativalegale@indicitalia.it](mailto:normativalegale@indicitalia.it)  
[contratticollettivi@indicitalia.it](mailto:contratticollettivi@indicitalia.it)

### Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati,  
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

- Ipsa Servizio Clienti  
Casella postale 12055 - 20120 Milano  
Tel. 02.82476.1

Fax 02.82476.799

Servizio risposta automatica:

Tel. 02.82476.999

e-mail: [servizio.clienti@ipsoa.it](mailto:servizio.clienti@ipsoa.it)

- Indicitalia Servizio Clienti

Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma

Tel. 06.20381238

Fax 06.203815.45

e-mail: [assistenza.clienti@indicitalia.it](mailto:assistenza.clienti@indicitalia.it)

### Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:  
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione,  
e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi  
entro 30 gg. prima della data di scadenza a mezzo  
raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI).  
Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: [servizio.clienti@ipsoa.it](mailto:servizio.clienti@ipsoa.it) -  
[www.ipsoa.it/servizioclienti](http://www.ipsoa.it/servizioclienti)

### Indirizzo Internet

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione  
on line della Rivista, consultabile all'indirizzo [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)

Italia: Euro 186,00

Estero: Euro 372,00

Prezzo copia: Euro 8,00

### Arretrati

Prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

### Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è  
comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti  
del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972,  
n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni  
e integrazioni.

### Pubblicità:

**db** Consullino srl  
EVENTS & ADVERTISING

db Consulting srl Event & Advertising  
via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese  
tel. 0332/282160 - fax 0332/282483

e-mail: [info@db-consult.it](mailto:info@db-consult.it)

[www.db-consult.it](http://www.db-consult.it)

Egregio abbonato,

**ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,**

La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su  
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,  
con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6,  
20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da  
quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e  
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta  
elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4,  
del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di  
prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente  
vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui  
all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai  
Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per  
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai  
fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e  
comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato  
dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione  
scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY -  
Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090  
Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

# Approvazione del mod. Cud 2014

Ag. Entrate, provv. 15 gennaio 2014

Con il **provvedimento 15 gennaio 2014**, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2014, l'Agenzia ha approvato lo schema di certificazione unica Cud 2014, con le relative istruzioni.

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dal datore di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio 2014 o entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Di conseguenza tale modalità di consegna potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica e resta in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

Gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di pensione e assimilati (Cud) in modalità telematica.

È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del Cud in forma cartacea.

I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell'anno 2013, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'Inps (comprensiva delle gestioni ex Inpdap) nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.

Nel modello 2014 debutta una nuova annotazione con la quale il sostituto d'imposta può comunicare al dipendente, in caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno solare, di aver applicato le detrazioni per carichi di famiglia limitatamente al periodo nel quale si è svolto il rapporto di lavoro (utilizzando il codice «AC»).

Novità anche per quanto riguarda la parte del modello dedicata alla previdenza complementare (punti da 120 a 127), con l'introduzione di una serie di informazioni ag-

giuntive utili ai lavoratori i cui dati previdenziali siano riportati in più Cud, al fine di minimizzare la possibilità di errore in sede di dichiarazione.

Inoltre, vengono introdotte nel Cud 2014 le nuove detrazioni maggiorate (nella misura del 24%) previste per le erogazioni liberali in favore di Onlus (in precedenza pari al 19%) e di partiti e movimenti politici.

Viene disposta la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari aventi scadenza nel periodo dal 18 novembre 2013 al 20 novembre 2013 per i contribuenti residenti nei comuni della Sardegna colpiti dall'alluvione del novembre 2013.

Infine, nella scheda riservata alla scelta dell'8 per mille dell'Irpef, nel novero dei soggetti potenzialmente destinatari del beneficio vengono introdotte le Unioni Buddhiste e Induiste Italiane.

## Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta

La procedura del flusso telematico prevede l'obbligo per i sostituti d'imposta della ricezione in via telematica tramite l'Agenzia delle Entrate dei 730-4 dei dipendenti che hanno richiesto assistenza fiscale a un Caf o a un professionista abilitato. La ricezione dei dati può essere attuata direttamente presso la sede telematica del sostituto d'imposta, se questi è abilitato alla trasmissione telematica, oppure tramite un intermediario.

I sostituti che non hanno abilitazione telematica devono comunicare, entro il 31 marzo 2014, all'Agenzia delle Entrate l'indirizzo telematico dell'intermediario delegato alla ricezione dei modelli 730-4. La comunicazione deve essere inviata anche dai sostituti utenti Fisconline o Entratel per indicare il proprio indirizzo telematico o quello dell'intermediario che intendono delegare.

### Parte A - Dati generali

Nella **parte A** «Dati generali» il sostituto d'imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 1° gennaio 2013. Occorre, inoltre, indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2013 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il domicilio fiscale al 1° gennaio 2014 solo se diversi dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2013.

Il **punto 8** deve essere compilato qualora il sostituto ha

versato contributi e/o T.f.r. presso una forma di previdenza complementare o individuale. Tale punto deve essere altresì compilato nella ipotesi in cui il sostituto ha tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza.

In tal caso indicare:

- 1 - per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5.164,57;
- 2 - per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 3 - per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005;
- 4 - per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate, nelle annotazioni (cod. BD) andrà indicato l'importo di T.f.r. destinato al fondo.

Qualora nel corso dell'anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BD) di ciascuna situazione con il relativo codice e riportare nel punto 8 il codice alfabetico convenzionale «A».

Nel **punto 9** va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005, relativamente ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Per la compilazione del **punto 11** «Eventi eccezionali» è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della L. n. 44/1999, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 2 - per i contribuenti residenti alla data del 18 novembre 2013 nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 di cui all'elenco approvato con l'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza, n. 3 del 22 novembre 2013, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 novembre 2013 ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013; il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2013 ha inoltre previsto che la sospensione si applica anche nei confronti dei contribuenti residenti nel territorio dei comuni indicati nelle tabelle allegate alle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza

n. 16 del 10 dicembre 2013 e nn. 17 e 18 del 12 dicembre 2013;

- 3 - per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'O.P.C.M. n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione già prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall'articolo 23, comma 12-octies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 612, della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

- 4 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

Nelle annotazioni (cod. AA) il sostituto deve evidenziare che, alla data di ripresa della riscossione, il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste per la ripresa della riscossione.

### **Parte B - Dati fiscali**

Nella **parte B** «Dati fiscali» vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d'imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31 dicembre 2006) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es.: i giorni di lavoro dipendente e/o pensione).

Nel **punto 1** va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 3 e 4 del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR e di disposizioni particolari, evidenziati ai punti 129 e 120 nonché al netto del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, evidenziato al punto 137 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. I redditi da dichiarare nel presente punto sono ad

esempio: stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se svolti occasionalmente o con le modalità del progetto, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.

Per i redditi di lavoro dipendente delle categorie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 3 giugno 2011, la L. 30 dicembre 2010, n. 238, ha previsto un abbattimento della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari all'80% per le lavoratrici e il 70% per i lavoratori. Nel presente punto va indicato, quindi, rispettivamente il 20% o il 30% dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 3 della medesima legge in sede di applicazione delle ritenute. Nelle annotazioni (cod. BM) indicare l'ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70% dell'ammontare erogato).

Nel **punto 2** va indicato il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell'esercizio di arti e professioni o di un'impresa commerciale, indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del TUIR.

Qualora il sostituto si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: l'ammontare complessivo dei redditi percepiti (punti 1 e 2), le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti 204 e 205.

Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. AH) deve essere indicato il valore delle eventuali erogazioni liberali in natura, nonché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto indipendentemente dal loro ammontare. Si precisa che le erogazioni liberali in denaro, in base a quanto stabilito dal D.L. 27 maggio 2008 n. 93 concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l'intero importo.

Nel **punto 3** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il perci-

piante ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, comma 1 del TUIR.

Nel **punto 4** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del TUIR.

Con riferimento ai punti 3 e 4 nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro o pensione anche qualora questo sia di durata inferiore all'anno, (data inizio e data fine). In presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell'anno, l'informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto.

Nel **punto 5** va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituto dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi che eventualmente dovrà presentare. Le ritenute indicate in questo punto devono essere esposte al netto delle detrazioni e del credito d'imposta eventualmente riconosciuto per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, indicati rispettivamente nei successivi punti 102, 103, 107, 108, 109 e 114. Le ritenute esposte nel presente punto sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 14.

L'importo delle ritenute da indicare nel punto 5 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta. Pertanto, in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 5 il totale delle ritenute anche se:

- non tutte risultano ancora operate;
- in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il relativo versamento.

Nel **punto 6** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef dovuta dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 15.

Nel **punto 10** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2013 comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 17.

Nel **punto 11** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuto a saldo per il periodo d'imposta 2013 dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 18.

Nel **punto 13** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2014 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e

assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Nel **punto 14** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel punto 5.

Nel **punto 15** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 6.

Nel **punto 17** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef effettivamente dovuto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2013 non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 10.

Nel **punto 18** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef a saldo non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 11.

Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituto, nei **punti 21, 22, 24, 26 e 27** vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all'Irpef, dell'acconto di addizionale comunale all'Irpef nonché della prima e della seconda o unica rata relative alla cedolare secca trattenuti dal sostituto al sostituto che si è avvalso dell'assistenza fiscale nel periodo d'imposta per il quale è consegnata la certificazione. Il sostituto che ha rideterminato l'importo del secondo o unico acconto Irpef come stabilito dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, nelle annotazioni (cod. BA) deve indicare l'ammontare della rata ricalcolata.

Nel caso in cui il sostituto presti assistenza fiscale anche al coniuge del sostituto, si dovrà indicare nelle annotazioni (cod. BA) il dettaglio dei rispettivi acconti del sostituto e del coniuge, già compresi nei punti 21, 22, 24, 26 e 27. Tali importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell'importo eventualmente indicato nei **punti 23, 25 e 28**. Qualora i predetti acconti non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportare nei punti 23, 25 e 28 l'importo sospeso, già compreso nei precedenti punti 21, 22, 24, 26 e 27.

Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, nei **punti 36, 37, 38 e 39** vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di Irpef (sia da tassazione ordinaria, separata e sostitutiva per premi di produttività e contributo di

solidarietà), di addizionale regionale all'Irpef, di addizionale comunale all'Irpef nonché il credito di cedolare secca relativi all'anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.

Al **punto 101** è indicata l'imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del TUIR alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1 e 2 della certificazione. Il presente punto non deve essere compilato per i redditi erogati agli eredi.

Nel **punto 102** va indicato l'importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di cui all'art. 12 comma 1 del TUIR.

Nel **punto 103** va indicato l'importo delle detrazioni di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all'art. 12, nonché quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative.

Nel **punto 104** va indicato l'ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d'imposta, di cui al comma 3 dell'art. 12 del TUIR relativo all'anno d'imposta 2013, pari alla quota di detrazione di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR che non ha trovato capienza dall'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1, dell'art. 12 nonché agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative.

Nel **punto 105** va indicato l'importo del credito di cui al comma 3 dell'art. 12 del TUIR, relativo all'anno d'imposta 2013 che non è stato riconosciuto. Si fa presente che in caso di compilazione del presente punto, il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. BH) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso del credito non riconosciuto.

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per famiglie numerose precedentemente riconosciuto, indicare nel **punto 106** l'ammontare di detto credito recuperato.

Nel **punto 107** va indicato l'importo della detrazione per lavoro dipendente o pensione eventualmente spettante ai sensi dell'art. 13 del TUIR.

Il **punto 108** è riservato all'indicazione dell'importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri detraibili art. 15 del TUIR, indicati nel successivo punto 130.

Nel **punto 109** va indicato l'importo delle detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter dell'art. 16 del TUIR che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita, nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del citato TUIR. Si precisa che nel caso in cui nel corso dell'anno si siano stipulati uno o più contratti di locazione, nelle annotazioni (cod. BG)

devono essere indicati con i codici 1, 2, 3 e 4 le diverse tipologie di canoni di locazione rispettivamente indicate nei commi da 01 a 1-ter dell'art. 16 del TUIR, il numero dei giorni per i quali l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale nonché la percentuale di spettanza della detrazione.

Nel **punto 110** va indicato l'importo delle detrazioni riconosciute dal sostituto d'imposta di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR che non ha trovato capienza dall'imposta lorda diminuita, nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR.

Nel **punto 111** va indicato l'importo delle detrazioni di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR non riconosciuto dal sostituto. Si fa presente che in caso di compilazione del presente punto, il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. BI) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso della detrazione non fruita.

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per canoni di locazione precedentemente riconosciuto, indicare nel **punto 112** l'ammontare di detto credito recuperato.

Nel **punto 113** va indicato il totale complessivo delle detrazioni già indicate ai punti 102, 103, 107, 108 e 109. Nel caso in cui per incapienza dell'imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante nei punti 102, 107 e 108, nel presente punto andrà indicato l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all'imposta lorda del percipiente.

Nel **punto 114** deve essere indicato il credito d'imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo. Relativamente all'importo evidenziato in questo punto, nelle annotazioni (cod. AQ) deve essere data distinta indicazione di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del credito spettante.

Nei **punti da 120 a 127** vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare.

Nel **punto 120** va indicato l'importo dei contributi e premi versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, escluso dai punti 1 e 2. Si precisa che in caso di lavoratori di prima occupazione l'ammontare di contributi dedotti da indicare in tale punto non può superare il limite di 5.164,57 euro.

Nel **punto 121** va indicato l'importo dei contributi e premi non escluso dai citati punti 1 e 2, ad esempio perché eccedente il limite previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR.

Nel **punto 122** va indicato l'importo complessivo dei con-

tributi versati nell'anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005.

Nel **punto 123** va indicato l'importo dei contributi dedotti nell'anno, eccedenti il limite di 5.164,57 euro escluso dai punti 1 e 2, che i lavoratori di prima occupazione possono dedurre nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Tale importo è già ricompreso nel punto 122.

Nel **punto 124** va indicato l'importo complessivo dei contributi dedotti nell'anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio, dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro.

Nei confronti dei lavoratori di prima occupazione, per i quali è maturato il diritto di usufruire della deduzione dal reddito complessivo dei contributi, pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e quelli effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, indicare nel **punto 125** l'ammontare di tali contributi. Tale ammontare deve essere indicato al netto dell'importo dei contributi già dedotti a partire dal sesto anno.

Nel **punto 126** va indicato il numero degli anni residui nei quali è possibile usufruire della deduzione prevista dal comma 6, dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005.

Nel **punto 127** va indicato l'intero importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico.

Nel **punto 129** vanno indicati:

- il totale degli oneri di cui all'articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste ad eccezione dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall'importo di cui ai punti 1 e 2, evidenziati nel punto 120;
- le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lett. b), che, a norma dell'art. 51, comma 2, lett. h), del TUIR, non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1 e 2;
- le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose diverse dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, previste da specifiche norme.

Nel **punto 130** va indicato il totale degli oneri sostenuti di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall'articolo 1, comma 174, della L. n. 147/2013 che non è stato dedotto dai redditi indicati nei punti 1 e 2 e per il quale è possibile la deduzione dal reddito complessivo nei periodi d'imposta successivi. In alternativa il sostituto può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il

sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. CG) che il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente.

Nel **punto 131** va indicato il totale degli oneri detraibili per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% e del 24%.

Viene messo in evidenza che gli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR potrebbero essere oggetto di variazioni come disposto dall'art. 1, commi 575 e 576, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

Nel **punto 132** vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. In base a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Nelle annotazioni (cod. AU) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni (cod. AU) va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta.

Nel **punto 134** barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione. Nelle annotazioni (cod. AV) va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

Il **punto 135** deve essere barrato qualora il sostituto abbia applicato, a seguito di richiesta del sostituito, una maggior aliquota Irpef rispetto a quella dovuta sui redditi certificati.

Nel **punto 136** va indicato:

• il **codice A** qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 comma 2 del TUIR, alla formazione del reddito complessivo concorrano solo:

- 1) redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500,00 goduti per l'intero anno;
- 2) redditi di terreni imponibili ai fini Irpef per un importo non superiore ad euro 185,92;

3) reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

• il **codice B** nel caso di riconoscimento della detrazione minima di euro 1.380 prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato dall'art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR;

• il **codice C** nel caso di mancato ricorso al finanziamento agevolato di cui alla circ. n. 46/E del 2012.

Nel **punto 137** va indicato l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta a titolo di contributo di solidarietà introdotto dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011 n. 148, ed applicabile sulla parte eccedente i 300.000 euro. Nel caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso del 2013, il sostituto d'imposta è tenuto ad evidenziare nelle annotazioni (cod. BY) del CUD 2014, che il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di autoliquidare il contributo di solidarietà.

Nel **punto 138** va indicato l'importo del contributo di solidarietà non operato per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali già ricompreso nel punto 137.

I **punti 201 e 203** devono essere utilizzati in caso di incapienza delle retribuzioni, erogate fino a febbraio 2013, a subire il prelievo delle ritenute conseguenti alle operazioni di conguaglio di fine anno. In particolare, nel punto 201 va indicato l'importo dell'Irpef che il sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio). Nel punto 203, che può essere compilato soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, va indicato l'importo dell'Irpef che il sostituito si è impegnato a versare autonomamente.

Nei **punti 204 e 205** deve essere indicato l'importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1 o 2).

Nei **punti da 251 a 255** vanno indicati gli importi relativi alle componenti accessorie della retribuzione corrisposti per l'incremento della produttività del lavoro che fruiscono del regime agevolato introdotto dall'articolo 2 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, prorogato per il periodo d'imposta 2013 dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013.

Nei **punti da 301 a 305** vanno indicati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e le relative ritenute operate e sospese.

Nei **punti da 351 a 354** vanno indicati gli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipenden-

te, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, e le relative ritenute operate e sospese. Si precisa che nel punto 354 va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel **punto 353**. I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché per certificare compensi arretrati erogati dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Nei **punti da 401 a 408** devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

Nel **punto 409** indicare l'ammontare di T.f.r. maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di T.f.r. destinato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 410** indicare l'ammontare di T.f.r. maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall'articolo 1, comma 755 della L. 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di T.f.r. destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall'1 gennaio 2001 al netto delle relative imposte sostitutive.

Nel **punto 411** indicare l'ammontare di T.f.r. maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 412** indicare l'ammontare di T.f.r. maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 versato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 413** indicare l'ammontare di T.f.r. maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari.

Si precisa che i punti da 409 a 413 vanno sempre compilati, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'erogazione di somme da indicare nel punto 401.

### **Parte C - Dati previdenziali e assistenziali Inps**

I dati previdenziali di competenza dell'Inps devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M), ovvero alla presentazione del Mod. DAP/12. Pertanto, la certificazione, per la parte

relativa ai dati previdenziali di competenza dell'Inps, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituiti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia). Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l'anno 2013 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata Inps di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335.

#### *Sezione 1 - Inps Lavoratori subordinati*

Nel **punto 1 - Matricola azienda** - deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'Inps al datore di lavoro. Nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole Inps diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Il **punto 2 - Ente pensionistico Inps** - va sempre barrato quando i contributi pensionistici sono versati all'Inps (Fpld, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle Aziende Elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri), Gestione speciale ex enti pubblici creditizi).

Il **punto 3 - Altro** - deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici alle gestioni Inps Gestione Dipendenti Pubblici e Inps ex Enpals ovvero ad un ente pensionistico diverso dall'Inps (ad esempio: Inpgi).

Nel **punto 4 - Imponibile previdenziale** - indicare l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits).

Per i lavoratori iscritti al fondo quiescenza ex-Ipost va indicato l'imponibile previdenziale considerato ai fini delle contribuzioni minori, ossia privo della maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all'art. 15, c. 1, L. n. 724 del 23 dicembre 1994 (circ. Inps 11 febbraio 2011, n. 35).

Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali.

Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse (ad esempio, per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex D.P.R. n. 602 del 30 aprile 1970, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2, c. 18, della L. n. 335 dell'8 agosto 1995 fissato per l'anno 2013 in euro 99.034,00), la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo I.v.s.

Relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (L. n. 67 del 1997).

L'indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo; ai fini del relativo accreditamento contributivo, il periodo di riferimento viene specificato nell'elemento «preavviso» dell'UniEmens/EMens.

Gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto, sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig, SA/vig ovvero da 01.2005 UniEmens/EMens rettificativo).

Per gli operai dell'edilizia e per i lavoranti a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari per la compilazione del punto 4.

Nel **punto 5 - Imponibile ai fini IVS (lavoratori iscritti al fondo quiescenza ex-Ipost)** - va indicato l'importo dell'imponibile ai fini pensionistici, comprensivo della maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all'art. 15, c. 1, L. n. 724 del 23 dicembre 1994 (Circ. Inps 11 febbraio 2011, n. 35). Il campo è da compilare esclusivamente nel caso di lavoratore iscritto alla gestione ex-Ipost.

Nel **punto 6 - Contributi a carico del lavoratore trattenuti** - va indicato l'importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. In tale punto non deve essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'Inps.

I **punti 7 e 8 - Mesi per i quali è stata presentata la denuncia UniEMens relativa al lavoratore** - riguardano le denunce retributive dei lavoratori dipendenti trasmesse con il flusso telematico UniEMens, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la L. 24 novembre 2003, n. 326 (Circ. Inps n. 152 del 22 novembre 2004; messaggio n. 11903 del 25 maggio 2009).

*Sezione 2 - Inps Collaborazioni coordinate e continuative*

Nel **punto 9 - Compensi corrisposti al collaboratore** - indicare il totale dei compensi corrisposti nell'anno, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, c. 18, della L. n. 335 dell'8 agosto 1995, pari per l'anno 2013 ad euro 99.034,00. Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2013 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2014 ma relative all'anno 2013 art. 51, c. 1, D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986).

Nel **punto 10 - Contributi dovuti** - indicare il totale dei contributi dovuti all'Inps in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2013.

Nel **punto 11 - Contributi a carico del collaboratore** - indicare il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti).

Nel **punto 12 - Contributi versati** - indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

I **punti 13 e 14 - Mesi per i quali è stata presentata la denuncia UniEMens** - riguardano le denunce retributive dei collaboratori trasmesse con il flusso telematico UniEMens, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la L. 24 novembre 2003, n. 326.

## Modello 730/2014

Ag. Entrate, provv. 15 gennaio 2014

L'Agenzia delle Entrate, con **provvedimento 15 gennaio 2014**, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia nella stessa

data, ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:

- 730/2014, relativo alla dichiarazione semplificata dei redditi prodotti nell'anno 2013 che i contribuenti, ove si avvalgano dell'assistenza fiscale, devono presentare nell'anno 2014;
- 730-1, concernente la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef e la scelta della destinazione del cinque per mille dell'Irpef;
- 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- 730-3, contenente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata;
- 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;
- bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

Il modello 730 può essere presentato al proprio sostituto d'imposta, se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale per quell'anno, oppure a un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

In caso di contratto di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente può rivolgersi:

- al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2014;
- ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2014 e conosce i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio.

### Presentazione al sostituto d'imposta

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta deve presentare entro il **30 aprile 2014**:

- il modello 730, debitamente compilato;
- il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef, nell'apposita busta chiusa. Può essere utilizzata anche una normale busta di corrispondenza con l'indicazione «Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef», il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime nessuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille devono essere inserite in un'unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.

Entro il **31 maggio 2014** il sostituto d'imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione mod.

730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

### Presentazione al Caf o al professionista abilitato

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale di un Caf-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare entro il **31 maggio 2014**:

- il modello 730 debitamente compilato e in tal caso nessun compenso è dovuto al Caf o al professionista, oppure può richiedere la consulenza fiscale per la compilazione. Il Caf può richiedere al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante;
- il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef e del cinque per mille dell'Irpef, anche se non ha espresso alcuna scelta, nell'apposita busta chiusa.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:

- dalle certificazioni attestanti le ritenute, quali il Cud 2014 (o il Cud 2013, se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile il CUD 2014);
- da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti le spese sostenute;
- dagli attestati di versamento d'imposta eseguiti con modello F24;
- dalle dichiarazioni modello Unico in caso di crediti per cui si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Entro il **15 giugno 2014** il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

### Correzione ed integrazione del modello 730

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un modello 730 «rettificativo».

Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della originaria dichiarazione sono diverse a seconda se l'integrazione comporta o meno una situazione di maggior favore per il contribuente.

In particolare, se l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente, a sua scelta, può:

- presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve essere barrata l'apposita casella «730 integrativo», deve essere presentato entro il 25 ottobre 2014 ad un Caf o ad un professionista abilitato, anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta;
- presentare un mod. Unico 2014 Persone fisiche, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Tale modello può essere presentato entro il 30 settembre 2014 (correttiva nei termini), ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore). Se invece l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito, il contribuente deve utilizzare il mod. Unico 2014 Persone fisiche, che può essere presentato:
  - entro il 30 settembre 2014 (correttiva nei termini);
  - entro il termine previsto per la presentazione del mod. Unico relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa);
  - entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa, art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998).

### Novità

Le principali novità contenute nella dichiarazione dei redditi modello 730/2014 sono le seguenti:

- possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. Il modello 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato e nel riquadro «Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio» va barrata la casella «Mod. 730 dipendenti senza sostituto»;
- da quest'anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l'Imu dovuta per l'anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24;
- è elevato l'importo delle detrazioni d'imposta previste per i figli a carico: da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità;
- per le spese relative a interventi di recupero del patrimo-

nio edilizio sostenute nell'anno 2013 la detrazione d'imposta è riconosciuta nella misura del 50% (sezioni III-A e III-B del quadro E);

- ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione d'imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale (sezione III-C del quadro E);

- è riconosciuta per l'anno 2013 la detrazione d'imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 55 al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (sezione IV del quadro E);

- è riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (sezione III-A, codice 4 in colonna 2, e sezione III-B del quadro E);

- è riconosciuta una detrazione d'imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (righe da E8 a E12, codice 35);

- le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici sono elevate dal 19 al 24% (righe da E8 a E12, codici 41 e 42);

- la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, è estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all'innovazione universitaria (righe da E8 a E12, codice 31);

- è possibile destinare una quota pari all'otto per mille dell'Irpef all'Unione Buddhista Italiana o all'Unione Induista Italiana ed è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all'importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione Buddhista Italiana e dell'Unione Induista Italiana;

- con riferimento alle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all'ente che le ha

erogate, l'ammontare non dedotto nell'anno di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto (rigo E26 cod. 5);

- nel prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affidato preadottivo, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative. In tal caso è necessario compilare la nuova casella «Numero figli in affidato preadottivo a carico del contribuente»;
- il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. In questo caso nella colonna 12 «Casi particolari Imu» va indicato il codice 2;

- nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19 al 15% la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna «Utilizzo» della sezione I del quadro B);
- per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell'opzione per il regime della cedolare secca;
- per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (righe da E8 a E12, codice 12), l'importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è pari a 630 euro.

## Approvazione modelli 770/2014

*Ag. Entrate, provv. 15 gennaio 2014*

*Ag. Entrate, provv. 15 gennaio 2014*

Con i **provvedimenti del 15 gennaio 2014** (*pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2014*), l'Agenzia ha approvato, con le relative istruzioni per la compilazione:

- il modello 770/2014 Semplificato, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d'imposta hanno corrisposto nell'anno 2013 soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 33, comma 4 del D.P.R. n. 42 del 1988 nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, i dati previdenziali e assistenziali Inps comprensivo delle Gestioni ex Inpdap, i dati assicurativi Inail, quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2013 per il periodo d'imposta precedente, nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati;
- il modello 770/2014 Ordinario, da utilizzare ai fini della dichiarazione per l'anno 2013 delle imposte sostitutive e delle ritenute operate da parte dei sostituti d'imposta che hanno corrisposto somme o valori diversi da quelli di cui al modello 770/2014 Semplificato, nonché delle comunica-

zioni di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative da parte degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti. Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SV e SX.

Le dichiarazioni modello 770/2014 Semplificato e 770/2014 Ordinario non possono essere comprese nella dichiarazione unificata.

La trasmissione telematica dei modelli 770/2014 Semplificato e 770/2014 Ordinario deve essere effettuata entro il **31 luglio 2014**.

### Modello 770/2014 Semplificato

#### Composizione del modello

Il modello contiene i dati identificativi del dichiarante, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i dati riassuntivi, quelli relativi ai versamenti ed all'utilizzo dei crediti, i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso

terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010.

Il modello e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) o da quello del Ministero dell'Economia e delle finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

Il frontespizio contiene:

- nella prima facciata, l'informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto;
- nella terza facciata, i riquadri: dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.

Le comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale contengono i dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e l'assistenza fiscale e sono così suddivise:

- Parte A - Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme;
- Parte B - Dati fiscali;
- Parte C - Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- Parte D - Dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 2013, per il periodo d'imposta 2012.

Le comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, invece, contengono i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento di affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio e redditi diversi.

Il prospetto SS contiene i dati riassuntivi relativi a quelli riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione.

Il prospetto ST contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali regionale all'Irpef, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive.

Il prospetto SV contiene i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all'Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti.

Il prospetto SX deve essere redatto per riepilogare i crediti e i dati relativi alle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 445/1997 e ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.

Il prospetto SY deve essere redatto per riepilogare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010.

### **Termini e modalità di presentazione**

La dichiarazione Mod. 770/2014 Semplificato deve essere presentata esclusivamente per via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 322/1998.

L'invio telematico del mod. 770/2014 Semplificato deve essere effettuato entro il 31 luglio 2014.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Il Mod. 770/Semplificato deve contenere i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate esposti nei prospetti ST, SV e SX qualora il sostituto d'imposta non sia tenuto a presentare anche il Mod. 770/Ordinario.

I sostituti d'imposta, se non tenuti a presentare anche il Mod. 770/Ordinario, devono concludere il loro adempimento dichiarativo entro il 31 luglio 2014, presentando solo il Mod. 770/Semplificato, comprensivo dei prospetti ST, SV ed SX relativi ai dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate.

Nel caso in cui, invece, il sostituto d'imposta, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno 2013, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770/Ordinario, deve produrre il Mod. 770/Semplificato senza i prospetti ST, SV e SX, in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nei quadri ST, SV e SX del Mod. 770/Ordinario. In tale ipotesi il ravvedimento per omesso versamento di ritenute di lavoro dipendente e/o autonomo afferente al periodo d'imposta 2013, dovrà comunque essere perfezionato entro il termine di presentazione del Mod. 770/2014 Semplificato (31 luglio 2014).

Il sostituto d'imposta tenuto a presentare anche il Mod. 770/Ordinario, può, peraltro, produrre il modello 770/Semplificato comprensivo dei prospetti ST, SV e SX qualora non abbia operato compensazioni «interne» ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445/1997 tra i versamenti attinenti al Mod. 770/Semplificato e quelli relativi al Mod. 770/Ordinario.

È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il Mod. 770/Semplificato inviando, oltre al frontespizio, le Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST, SV, SX ed SY separatamente dalle Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti SS, ST, SX ed SY, sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni «interne» tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

### **Soggetti obbligati**

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2014 Semplificato coloro che nel 2013 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4 del D.P.R. n. 42/1988. Sono altresì tenuti a presentare la suddetta dichiarazione coloro che nel 2013 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps, all'Inps Gestione ex Inpdap e/o premi assicurativi dovuti all'Inail. Tali soggetti sono:

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche università statali, regioni, province, comuni, ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomini;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;

- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/1973;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto.

Sono, inoltre, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2014 Semplificato i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante il Mod. 770/2014 Semplificato, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Inps nella parte C relativa alle «Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale».

Sono, comunque, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2014 Semplificato i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione del Mod. 770/2014 Semplificato, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto nella parte C relativa alla citata comunicazione. In particolare, devono presentare il Mod. 770/2014 Semplificato tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63/1993.

Sono tenute alla compilazione del Mod. 770/2014 Semplificato tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'Inps gestione Dipendenti pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'Inps gestione Dipendenti pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa Enpdep.

# Riduzione dei premi per le imprese artigiane - Anno 2013

*D.M. 30 ottobre 2013*

Il **decreto ministeriale 30 ottobre 2013** (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro in data 20 gennaio 2014), in tema di riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,

prescrive che la riduzione spettante alle imprese artigiane ex art. 1, commi 780 e 781, lett. b) della L. n. 296/2006 per l'anno 2013 è stabilita in misura pari al 7,08% del premio dovuto.

# Certificazione dei rapporti di lavoro - Asse.Co.

*Protocollo d'Intesa, 15 gennaio 2014*

Con il **Protocollo d'Intesa** sottoscritto il **15 gennaio 2014** il Ministero del lavoro ed il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro intendono operare in sinergia ai fini dello sviluppo e della diffusione della cultura della legalità, definendo un processo di asseverazione di regolarità delle imprese volto ad evidenziare la conformità dei comportamenti delle stesse rispetto alla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

Si prevede che il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, anche per il tramite della sua Fondazione Studi, rilasci l'Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro (cd. Asse.Co.), in relazione alle materie appositamente individuate dal protocollo e con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato instaurati presso i datori di lavoro.

L'Asse.Co. è rilasciata su istanza volontaria del datore di lavoro, anche a mezzo di consulente del lavoro appositamente delegato.

Elementi essenziali dell'istanza sono:

- la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal datore di lavoro ovvero dal soggetto delegato alla gestione del personale, in ordine alla non commissione di illeciti in materia di lavoro minorile, tempi di lavoro, lavoro nero, salute e sicurezza sul lavoro;
- la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del consulente del lavoro che ha ricevuto l'incarico

dal datore di lavoro in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed al rispetto della contrattazione collettiva;

c) l'assenso, da parte del datore di lavoro, circa la pubblicazione dei propri dati nell'elenco pubblicato sul sito del Consiglio nazionale e del Ministero del lavoro.

L'asseverazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla data dell'istanza, esclusivamente attraverso procedura telematica e previa verifica del rispetto dei presupposti e delle modalità di rilascio.

La validità è annuale con decorrenza dalla data di rilascio, salvo il venir meno dei requisiti prescritti.

A tal fine, il consulente del lavoro che ha rilasciato la dichiarazione verifica con cadenza quadrimestrale, la permanenza dei presupposti della stessa dichiarazione e, in caso di venir meno degli stessi, ne dà immediata comunicazione al Consiglio nazionale.

L'elenco dei datori di lavoro che hanno ottenuto la Asse.Co., gestito dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, sarà pubblicato sul sito dello stesso Consiglio Nazionale e del Ministero del lavoro e sarà liberamente consultabile.

L'elenco sarà aggiornato, almeno con cadenza quindicinale, in relazione al possesso dei requisiti di rilascio della Asse.Co.

Gli effetti dell'asseverazione sono i seguenti:

1) l'attività di vigilanza presso i datori di lavoro si orienterà in via prioritaria nei confronti delle imprese prive della Asse.Co., salvo specifica richiesta di intervento o indagine demandata dall'A.G. o da altra Autorità amministrativa o in caso di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente;

2) ferma restando la disciplina vigente in materia di responsabilità solidale, l'asseverazione potrà essere utilizzata nell'ambito degli appalti privati ai fini della verifica della regolarità delle imprese e il personale ispettivo ne tiene conto nell'ambito di eventuali accertamenti.

Le parti firmatarie del protocollo di intesa possono individuare ulteriori ipotesi di applicazione della Asse.Co.

Infine, l'asseverazione può essere utilizzata da soggetti terzi, pubblici e privati, ad ogni fine ritenuto coerente con le finalità perseguite dal protocollo e riconducibili al riconoscimento della regolarità dei comportamenti del datore di lavoro in materia di lavoro e legislazione sociale.

Per prevenire abusi, datori di lavoro e consulenti del lavoro che rilasciano dichiarazioni non veritiere sono passibili di sanzioni penali; inoltre, i consulenti incorrono in sanzioni disciplinari che possono giungere anche alla radiazione dall'albo.

Il Protocollo ha durata biennale e può essere prorogato dalla Parti firmatarie.

## Inail - Estesi i servizi telematici per le comunicazioni con le imprese

*INAIL, circ. 17 gennaio 2014, n. 3*

Con la **circolare 17 gennaio 2014, n. 3**, l'Inail ufficializza l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici per le comunicazioni con le imprese.

Al riguardo, l'Istituto ricorda che con determina del Commissario straordinario 5 luglio 2012, n. 216, è stato approvato il programma di progressiva telematizzazione obbligatoria dei servizi messi a disposizione dall'Inail per la comunicazione con le imprese.

L'Inail fa presente che dal 17 gennaio 2014 le denunce e le comunicazioni di seguito descritte devono essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche, attraverso i relativi servizi web dell'Istituto, rinviando, per le modalità di accesso ai servizi telematici, alla circolare n. 1/2012, paragrafo 2, nonché alla nota tecnica allegata alla circolare n. 19/2013 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 21/2013, pag. 894).

Si tratta, in particolare, dei seguenti servizi:

- ricorsi per oscillazione tasso di competenza delle Sedi (artt. 19-22, D.M. 12 dicembre 2000 e art. 2, D.M. 20 giugno 1988): il servizio consente la presentazione dei ricorsi innanzi alle Sedi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione nel primo biennio di attività, oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico dopo il primo biennio di attività e oscillazione tasso silicosi. I ricorsi devono essere proposti entro il termi-

ne di trenta giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati utilizzando l'apposito servizio online attivo in [www.inail.it](http://www.inail.it) - Ricorsi on line;

- domanda per la rettifica dell'inquadramento e della classificazione (artt. 15 e 17 M.A.T.): il servizio consente a tutti i datori di lavoro la presentazione delle istanze motivate alle Sedi per la rettifica dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie e/o per la rettifica della classificazione delle lavorazioni. La domanda deve essere presentata, sia in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, utilizzando l'apposito servizio online attivo in [www.inail.it](http://www.inail.it) - Denunce;

- richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del Libro unico del lavoro: il servizio consente ai datori di lavoro che utilizzano il sistema a stampa laser quale modalità di tenuta del Libro Unico del Lavoro, la presentazione della richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser. In tale richiesta la ditta indica il tracciato del Libro Unico utilizzato che può essere o già autorizzato dall'Inail alla casa di software che lo produce (c.d. pre-autorizzato) oppure da autorizzare. In caso di tracciato pre-autorizzato, la ditta indica nella richiesta il numero e la data dell'autorizzazione già rilasciata dalla Direzione Centrale Rischi alla casa di software che lo produce. In caso di tracciato da autorizzare, la ditta allega alla richiesta il file

del tracciato. La richiesta deve essere presentata utilizzando l'apposito servizio online attivo in [www.inail.it](http://www.inail.it) - Libro unico - Autorizzazione stampa laser.

### Presentazione istanze con Pec

In assenza di appositi servizi telematici, la normativa vigente prevede, per la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le pubbliche amministrazioni, l'uso di una casella di Pec (Posta elettronica certificata).

Anche nel caso in cui non sia possibile utilizzare il canale telematico a causa di anomalie della procedura informatica, l'utente potrà effettuare la segnalazione entro i termini di legge, con un messaggio di Pec che riporta in allegato la

copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostacola all'adempimento individuato.

### Contact center multicanale e assistenza tecnica

Il Contact center multicanale (Ccm) fornirà tutte le informazioni richieste dagli utenti attraverso il numero verde gratuito 803.164, da telefono fisso, e il numero 06.164.164, per chiamate da telefono mobile (servizio a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Infine, l'Istituto rende noto che è a disposizione degli utenti, nell'area Contatti del portale [www.inail.it](http://www.inail.it), anche il servizio «Inail Risponde» per richiedere informazioni o chiarimenti sull'utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali.

## Assegno per il nucleo familiare - Cittadini stranieri

*INPS, circ. 15 gennaio 2014, n. 4*

*INPS, circ. 15 gennaio 2014, n. 5*

L'Inps, con le **circolari** nn. **4** e **5** entrambe del **15 gennaio 2014**, fornisce precisazioni in merito all'erogazione degli assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori in favore di cittadini extracomunitari di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

Ai sensi degli artt. 65, legge n. 448/1998, 80, comma 5, legge n. 388/2000 e 16, comma 2, D.P.C.M. n. 452/2000, l'Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori è una prestazione familiare concessa ai nuclei familiari nei quali siano presenti il richiedente e almeno tre figli minori di anni 18; il richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio italiano.

Nell'ambito dei lavoratori stranieri è prevista una disciplina particolare per coloro che hanno lo status di rifugiati politici, i quali sono equiparati in toto ai cittadini italiani; pertanto, l'assegno per il nucleo familiare può essere corrisposto per i familiari residenti all'estero dei lavoratori stranieri rifugiati politici in Italia, poiché nella stessa ipotesi tale assegno può essere riconosciuto ai lavoratori cittadini italiani.

Ai cittadini stranieri rifugiati politici spetta l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli a carico concesso dai Comuni.

La Corte Costituzionale, nell'ordinanza n. 196/2013 (pubblicata in G.U. 1<sup>a</sup> Serie speciale n. 30/2013), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 65 della L. n. 448/1998, nella parte in cui subordina la concessione dell'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria o, in subordine, nella parte in cui esclude dalla concessione del beneficio gli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Di conseguenza, fino a questo momento l'Inps ha sottolineato (vd. messaggio Inps n. 7990/2013, in **Pratica Lavoro** n. 23/2013, pag. 995) che l'assegno in questione viene concesso ai nuclei familiari di cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato.

Spetta esclusivamente al Comune di residenza del cittadino richiedente la facoltà di concedere o negare la prestazione in esame, mentre all'Inps la funzione di soggetto pagatore, sulla base dei dati forniti dai Comuni.

L'art. 13, comma 1 della legge n. 97/2013, allo scopo di recepire le disposizioni volte alla corretta attuazione della direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di

Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, ha sostituito all'art. 65, comma 1 della legge n. 448/1998 le parole «cittadini italiani residenti» con «cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente».

Di conseguenza, spiega l'Inps, il Ministero del lavoro ha chiarito che risultano introdotte due nuove categorie di aventi diritto all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, cioè i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nonché i familiari dei cittadini italiani, dell'Unione europea e dei soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; inoltre, il Ministero ha fornito indicazioni per l'individuazione degli stessi.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1 del D.P.C.M. n. 452/2000, la domanda per l'assegno per il nucleo familiare può essere presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio, a condizione che i requisiti previsti siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima.

A far data dal 2013, la domanda per ottenere la prestazione in oggetto, può essere presentata per i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Pertanto, l'Inps, con la circolare n. 4 del 2014, precisa che i Comuni potranno accogliere le domande presentate dai nuovi beneficiari a partire dal 1° luglio 2013 e potranno, altresì, riesaminare le istanze presentate anteriormente al 1° luglio 2013 per la verifica e la conformità dei requisiti richiesti i cui effetti decorreranno, in ogni caso, dal 1° luglio 2013.

L'Inps, con la circolare n. 5 del 2014, fornisce indicazioni per l'individuazione delle due nuove categorie di beneficiari.

Nell'ambito dei familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, occorre distinguere tra due categorie: quella dei familiari dei cittadini italiani e dell'Unione europea e quella dei familiari dei lungo soggiornanti.

La prima categoria è quella individuata dall'art. 2 del D.Lgs.

n. 30/2007, di attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

L'Inps precisa che per «familiare» si intende:

- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, e quelli del coniuge o partner di cui alla lett. b);
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lett. b).

Per quanto riguarda la seconda categoria, quella dei familiari di lungo soggiornanti, si fa presente che la Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status di cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, all'art. 2, par. e) specifica che si intendono familiari i cittadini di Paesi terzi che soggiornano nello Stato membro interessato ai sensi della direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

Quest'ultima direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 5/2007, che, intervenendo sull'art. 29 del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione) individua i seguenti familiari per i quali può essere chiesto il ricongiungimento e che, quindi, possono chiedere l'assegno:

- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a diciotto anni;
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Infine, l'Inps ribadisce che i familiari dei cittadini italiani, dell'Unione europea e dei soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, se in possesso degli ulteriori requisiti di legge, possono richiedere la prestazione in questione.

# Operazione Poseidone per i professionisti con Cassa autonoma

*INPS, msg. 15 gennaio 2014, n. 821*

Con il **messaggio 15 gennaio 2014, n. 821**, l'Inps fornisce chiarimenti in materia di sanzioni per il mancato adempimento dell'obbligo contributivo in seguito agli accertamenti inviati ai liberi professionisti, che pur in presenza di Cassa previdenziale obbligatoria, non hanno versato il contributo previdenziale (contributo soggettivo) previsto dalla Cassa stessa e sono stati iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.

Il messaggio in parola fa seguito alle numerose richieste di chiarimento in merito al regime sanzionatorio applicato, alla possibilità di riconoscere la riduzione delle sanzioni civili e le modalità della riduzione stessa.

Per i soggetti predetti, in virtù di specifiche norme regolamentari in vigore presso le Casse previdenziali autonome, l'obbligo contributivo può venir meno, con la conseguenza che il contribuente - non obbligato alla contribuzione previdenziale autonoma riferita alla Cassa medesima - è soggetto all'obbligo contributivo presso la Gestione separata. Infatti, così come previsto dall'art. 6 del D.M. n. 281/1996, il pagamento della contribuzione alla Gestione separata è escluso solo nel caso in cui il reddito è assoggettato ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria.

L'iscrizione alla Gestione separata, ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, costituisce un obbligo in capo al soggetto che inizia l'attività professionale.

In particolare, il professionista deve effettuare i seguenti adempimenti:

- iscrizione alla Gestione separata, nel caso in cui non c'è obbligo di pagamento della contribuzione soggettiva o se il professionista si è avvalso della facoltà di non iscrizione presso la propria Cassa;
- compilazione e trasmissione del quadro RR, sez. 2, del modello Unico PF, nel quale è determinata la base imponibile ai fini previdenziali (somma algebrica del reddito proveniente dal quadro RE più, se presente, la quota di partecipazione in studi associati del quadro RH e meno eventuali redditi assimilati al lavoro dipendente, di cui all'art. 50, c-bis) del TUIR, fino alla concorrenza del reddito massimo previsto per l'anno d'imposta considerato), il contributo a debito, gli eventuali acconti pagati e l'eventuale eccedenza portata e/o da portare in compensa-

zione con il modello di versamento unificato - anche a saldo zero.

In presenza di denuncia ai fini fiscali l'Agenzia delle Entrate, oltre agli adempimenti suoi propri, provvede alla liquidazione e riscossione anche dei contributi previdenziali assicurativi ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Se la denuncia è mancante del quadro RR sez. 2, l'Agenzia delle Entrate considera comunque corretto ai fini fiscali l'adempimento. L'Istituto, in questo caso, controlla i dati reddituali - denunciati nelle dichiarazioni fiscali - trasmessi dagli uffici finanziari ex art. 83, comma 1, D.L. n. 112/2008, per verificarne l'eventuale omissione contributiva.

Ne deriva che il regime sanzionatorio da applicare, nel caso in cui il professionista, titolare del reddito fiscale, volutamente ometta l'iscrizione e/o la determinazione della contribuzione nella dichiarazione fiscale, sia quello dell'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000. Tale orientamento trova conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU., n. 4808/2005 e Cass. Sez. Lav. n. 28966/2011), secondo cui la mancata osservanza anche di uno solo degli obblighi di denuncia configura la fattispecie dell'evasione, in quanto fa presumere l'esistenza di una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, a nulla rilevando la regolare presentazione della mera denuncia fiscale.

L'Istituto, seguendo tali disposizioni, con l'operazione Poseidone ha quantificato e notificato al professionista la contribuzione omessa e le conseguenti sanzioni civili calcolate secondo il regime dell'evasione.

A seguito di tale operazione, però, sono emerse anche problematiche di applicazione tra quanto disciplinato nei regolamenti delle casse previdenziali autonome degli enti di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996 e la normativa generale di cui alla L. n. 335/1995 e al relativo decreto attuativo D.M. n. 281/1996.

L'Istituto ha dato istruzioni fin dal 1996, con circolare n. 112 - punto 2.1 quarto capoverso - ed in linea con quanto disciplinato dall'art. 6, D.M. n. 281/1996, per l'assoggettamento contributivo presso la Gestione separata dei redditi prodotti dai liberi professionisti obbligati all'iscrizione ad

albo e che per regolamento non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza. Sul punto la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 18, comma 12, L. n. 111/2011, resasi necessaria per dirimere il conflitto sorto nella giurisprudenza di merito (v. Trib. Aosta, sent. n. 32/2011 e Trib. Roma, sent. n. 3326/2011), ha precisato che i soggetti tenuti all'iscrizione alla Gestione separata sono coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo alle Casse di appartenenza (cfr. Inps circ. n. 99/2011 in cui sono riportati anche casi esemplificativi).

In conclusione, l'Istituto precisa che, con esclusivo riferimento ai soli professionisti di cui all'art. 18, comma 12, sopra citato, per gli accertamenti già inviati e per le richieste

di regolarizzazione presentate, potrà essere applicato, per i periodi accertati antecedenti il 6 luglio 2011, l'art. 116, comma 15, lett. a), prima parte, L. n. 388/2000, a condizione che:

- il soggetto produca apposita istanza motivata per l'ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali;
- il soggetto si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l'avvio di una formale rateazione;
- non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.

L'istanza di riduzione delle sanzioni, con il riconoscimento totale e incondizionato del debito contributivo, dovrà essere presentata da parte del contribuente o suo intermediario con modalità telematica.

# Associati in partecipazione - Proroga dei termini per la stabilizzazione

*Min. lavoro, nota 14 gennaio 2014, n. 756*

Il Ministero del lavoro, con la **nota 14 gennaio 2014, n. 756**, fornisce indicazioni operative (anche ai fini delle richieste di accesso agli atti ex lege n. 241/1990) in merito alla proroga del termine utile per effettuare la sanatoria per gli associati in partecipazione prevista dall'art. 7-bis del D.L. n. 76/2013.

In particolare, l'art. 1, comma 133, della legge di stabilità 2014 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 4/2014, pag. 170) ha stabilito che:

— la stipulazione dei contratti collettivi di cui al comma 1 del citato art. 7-bis deve avvenire nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 31 marzo 2014 (originariamente il 30 settembre 2013);

— il deposito della relativa documentazione deve avvenire entro il 31 luglio 2014 (originariamente entro il 31 gennaio 2014).

Come già chiarito dal Ministero con la circolare n. 35/2013 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 36/2013, pag. 1525), la proroga dei termini procrastina, ai sensi del comma 6 dell'art. 7-bis del D.L. n. 76/2013, la sospensione degli effetti di eventuali provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi

anche se già notificati alle imprese, i quali rimangono sospesi durante tutta la procedura fino all'esito della sanatoria che verrà comunicato dall'Inps alla competente Direzione territoriale.

Relativamente ai procedimenti di accesso agli atti eventualmente instaurati in seguito alle attività di vigilanza, in caso di adesione alla procedura di stabilizzazione da parte delle aziende interessate, il Ministero chiarisce che il diritto di accesso agli atti da parte degli istanti va temperato sia con le esigenze procedurali dell'azione di vigilanza, sia con gli effetti sospensivi dei provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi, fermo restando il rispetto dell'esigenza del differimento di cui agli artt. 24 e 25 della legge n. 241/1990. Questo fino alla comunicazione dell'Inps circa l'esito della verifica della procedura di stabilizzazione, momento dal quale sarà considerata l'attualità e l'effettività dell'interesse all'accesso per il richiedente ai fini della conclusione del relativo procedimento.

# Inpgi - Novità contributive anno 2014

*INPGI, circ. 15 gennaio 2014, n. 1*

Con la **circolare 15 gennaio 2014, n. 1**, l'Inpgi rende noti, per l'anno 2014, i minimali di retribuzione e la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1%, nonché la variazione dell'aliquota I.v.s. a carico del datore di lavoro ed il valore massimo dell'indennità per congedo straordinario. Con la stessa circolare fornisce indicazioni, inoltre, in relazione alle retribuzioni convenzionali per i giornalisti operanti all'estero, all'aliquota da applicare sui compensi dovuti ai collaboratori coordinati e continuativi, alla rateazione dei debiti contributivi, alla contribuzione volontaria ed all'aggiornamento della procedura DASM.

## Gestione sostitutiva AGO - Minimali di retribuzione per l'anno 2014

L'Istat, con comunicato del 14 gennaio 2014, ha determinato l'indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) per il 2013 nella misura del 1,1%. Di conseguenza, i minimali retributivi di cui all'art. 7, D.L. n. 463/1983, a partire dal 1° gennaio 2014, sono rideterminati in **euro 47,58 giornalieri**, pari ad **euro 1.237,08 mensili**.

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva.

Ai sensi dell'art. 2, comma 25, L. n. 549/1995, anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Pertanto, nel caso dei giornalisti ha valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG, e, limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale, il contratto stipulato tra la FNSI ed il coordinamento Aeranti-Corallo.

In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall'art. 2 o 12 del c.c.n.l. FIEG/FNSI (qualifica di collaboratore o corrispondente), che non sono legati alla presenza quotidiana, le contribuzioni dovute all'Inpgi non possono essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.

Per i giornalisti dipendenti della Pubblica amministrazione e per i giornalisti dipendenti da aziende che operano in settori diversi da quello editoriale e/o radiotelevisivo, titolari, quindi, di un rapporto di lavoro regolato dal c.c.n.l. del comparto di appartenenza, le retribuzioni minime di riferimento sono, invece, quelle relative al contratto collettivo applicato.

## Gestione sostitutiva AGO - Contribuzione aggiuntiva dell'1%

Con riguardo all'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del dipendente ex art. 3-ter, L. n. 438/1992, relativamente all'anno 2014, la fascia retributiva annua oltre la quale la stessa deve essere corrisposta è pari ad **euro 44.456,00** (importo pari alla prima fascia di retribuzione pensionabile - art. 7, Regolamento Inpgi). Tale importo, rapportato a dodici mesi, è pari ad **euro 3.705,00**.

Il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d'anno.

In base all'art. 12, comma 9, L. n. 153/1969, le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione. Pertanto, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettati a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposti, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell'1% di cui all'art. 3-ter, L. n. 438/1992.

## Gestione sostitutiva AGO - Variazione aliquota I.v.s.

Come, già anticipato dall'Inpgi nella circolare n. 7/2013 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 2/2014, pag. 78), a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota I.v.s. a carico del datore di lavoro è aumentata di un punto percentuale.

## Gestione sostitutiva AGO - Retribuzioni convenzionali

Con D.M. 23 dicembre 2013 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 4/2014, pag. 176) sono state fissate le retribuzioni convenzionali di cui agli artt. 1 e 4, D.L. n. 317/1987, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'assicurazione

obbligatoria a favore dei giornalisti (italiani, comunitari ed extracomunitari) operanti nei Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale.

Per l'anno 2014, i valori retributivi sono i seguenti:

Anno	Retribuzione nazionale		Fascia	Retribuzione convenzionale
	Da	A		
2014	0	3.708,64	I	3.708,64
	3.708,64	5.022,48	II	5.022,48
	5.022,48	6.336,32	III	6.336,32
	6.336,32	7.650,15	IV	7.650,15
	7.650,15	in poi	V	8.964,00

I valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate. La contribuzione deve essere riferita alle retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità. Ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere preventivamente determinato, dividendolo per dodici, il trattamento retributivo spettante secondo la normativa di legge e/o contrattuale italiana.

### Gestione sostitutiva AGO - Congedo straordinario

A decorrere dal 1° maggio 2011, l'autorizzazione al congedo straordinario ed il pagamento dell'indennità economica rientra nelle competenze dell'Inps, anche per i giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati assicurati presso l'Inpgi.

L'Inpgi, a richiesta del giornalista, provvede solo ed esclusivamente all'accredito della contribuzione figurativa. Le misure previste per l'anno 2014, sulla base delle quali saranno accreditate le contribuzioni figurative (determinate tenendo conto dell'aliquota contributiva I.v.s. dell'Inpgi, pari nel 2014 al 30,97% della retribuzione imponibile), sono le seguenti:

#### Valori massimi dell'indennità economica (Importi in euro, calcolati secondo l'aliquota I.v.s. Inpgi)

Anno	Importo complessivo annuo	Importo massimo annuo della retribuzione figurativa	Importo massimo giornaliero della retribuzione figurativa (su 365 gg)
2013	46.835,93	36.036,00	98,73
2014	47.351,14	36.154,00	99,05

### Gestione separata - Aliquote contributive

L'aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l'anno 2014, sono confermate nelle seguenti misure:

Decorrenza dal	I.v.s.	Prestazioni temporanee	Totale	Committente	Giornalista
01/01/2014	26,00%	0,72%	26,72%	17,81%	8,91%

L'aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l'anno 2014, sono confermate nelle seguenti misure:

Decorrenza dal	I.v.s.	Prestazioni temporanee	Totale	Committente	Giornalista
01/01/2014	17,00%	0,00%	17,00%	11,33%	5,67%

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori trova applicazione il disposto dell'art. 51, comma 1, del TUIR, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente. Pertanto, i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2014, purché riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2013, sono da assoggettare a contribuzione con riferimento all'anno 2013 (aliquota e massimale 2013), avendo l'accortezza di dichiararli nella procedura DASM come compenso arretrato 12/2013.

Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative (con o senza progetto), rimane confermata la misura del contributo integrativo del 2% a carico del committente (D.Lgs. n. 103/1996), da erogare direttamente al giornalista.

L'Inpgi, inoltre, rammenta che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è venuta meno la facoltà di non iscrizione prevista per i soggetti con più di sessantacinque anni di età (art. 18, comma 11, D.L. n. 98/2011). Pertanto, a decorrere dalla predetta data, il contributo integrativo del 2% deve essere erogato anche ai giornalisti ultrasessantacinquenni.

### Gestione separata - Massimale e minimale

Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, la contribuzione è dovuta nel limite del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l'anno 2014, è fissato in **100.123,00 euro**.

L'accredito dei contributi mensili è basato sul minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, pari, per l'anno 2014, a **15.516,35 euro**. Il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all'Inpgi sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l'adeguamento al predetto importo.

I predetti massimale contributivo e minimale di reddito si applicano anche ai giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica libero-professionale.

### Rateazione dei debiti contributivi

In materia di versamento rateale del debito contributivo da parte dei datori di lavoro e/o committenti, per l'anno 2014, si prescinde dalla garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a **45.166,00 euro**, purché la durata del rateizzo sia limitata a massimo 12 mesi.

### Contribuzione volontaria

Per i giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, per l'anno 2014, gli importi minimi dovuti sono i seguenti:

— Gestione sostitutiva dell'AGO (lavoro dipendente): **813,00 euro mensili**;

— Gestione separata Inpgi (co.co.co. e/o co.co.pro): **336,20 euro mensili**;

Per i liberi professionisti (con Partita Iva, ritenuta acconto e/o cessione diritti autore) iscritti alla Gestione separata Inpgi, il contributo volontario è pari all'importo del contributo soggettivo ed integrativo versato nell'ultimo anno. Tuttavia, al fine di attribuire n. 12 mesi di anzianità assicurativa nell'anno è necessario che il contributo soggettivo volontario sia almeno pari a **1.551,60 euro annui**. In caso contrario, in assenza di integrazione, si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione all'importo del contributo effettivamente versato.

### Aggiornamenti procedura DASM

Ai fini dell'utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell'anno 2014, è necessario procedere all'aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti (versione 5.1.3) saranno disponibili nella sezione «notizie per le aziende» del sito Internet dell'Inpgi entro la fine del mese di gennaio 2014.



IPSOA

Gruppo Wolters Kluwer



# FORMULARIO DEL LAVORO

## Amministrazione e gestione del personale

Il volume **fornisce** tutte le **soluzioni** degli **aspetti contrattuali** prevalenti della professione (i contratti di lavoro, le collaborazioni, l'agenzia, l'appalto, il contratto a termine, le conciliazioni, il personale direttivo, le trasferte e i trasferimenti, i benefit, la gestione del personale, i premi, i licenziamenti, le procedure disciplinari) che **costituiscono** la quasi totalità delle **problematiche** che si riscontrano nell'**amministrazione del personale**.

**Suddivisa in argomenti tematici**, ogni **formula** viene proposta e **analizzata** sotto **quattro aspetti** principali: i **punti di attenzione**, la **gestione in sintesi**, le **clausole**, le **formule**.

Allegato al libro viene proposto un **Cd-Rom** contenente le formule, che possono essere ricercate sia attraverso un indice degli argomenti, sia digitando un codice riportato a fianco della formula nel sommario del volume. Una volta individuata, la formula potrà essere personalizzata, stampata ed archiviata per futuri utilizzi.

di Gianluca Spolverato

pagg. 747 - € 72,00

Codice: 00139511



Acquista  
su [www.shop.wki.it](http://www.shop.wki.it)



Rivolgiti alle migliori  
librerie della tua città



Contatta  
un agente di zona  
[www.shop.wki.it/agenzie](http://www.shop.wki.it/agenzie)



Contattaci  
02.82476.794  
[info.commerciali@wki.it](mailto:info.commerciali@wki.it)

# Attività parlamentare

Danilo Papa - Dirigente Ministero lavoro politiche sociali

## Disegni di legge

### **Ultimi d.d.l. presentati**

Si riportano di seguito gli ultimi disegni di legge presentati e non ancora assegnati alle Commissioni competenti:

- «Integrazione alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)» (C1939);
- «Disposizioni volte a favorire l'utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della Cassa integrazione guadagni» (S1221);
- «Modifiche agli articoli 2 e 210 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti l'efficacia della copertura assicurativa nei casi di utilizzo del velocipede» (C1922);
- «Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015» (C1920);
- «Modifica all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'efficacia della copertura assicurativa nei casi di utilizzo di velocipede o di altro mezzo di trasporto privato» (C1918);
- «Disposizioni in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335» (C1913);
- «Modifiche all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi per la formazione» (C1903);
- «Disposizioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori» (C1904);
- «Modifiche all'articolo 2107 del codice civile e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nei settori pubblico e privato» (C1905);
- «Introduzione di un limite di importo per i trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016» (C1896; in corso di esame in Commissione);
- «Disciplina dei rapporti di lavoro. Modifiche al libro V del codice civile» (C1891);
- «Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185, e all'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernenti l'esonero dal lavoro notturno per il personale di volo dell'aviazione civile» (C1888);
- «Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di accesso delle lavoratrici alla pensione di vecchiaia, nonché concessione di contributi previdenziali figurativi per il riconoscimento dei lavori di cura familiare» (C1881);
- «Disposizioni per la disciplina dell'accesso all'attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia» (S1192).

## Commissioni parlamentari

### **Pensioni di reversibilità**

In data 8 gennaio è proseguito l'esame, presso la Commissione XI della Camera, del disegno di

legge recante «*Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario, nonché sottoposizione dei medesimi trattamenti a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito*» (C168). Il d.d.l vuole inserire nella normativa previdenziale e fiscale delle misure a sostegno del coniuge superstite che si trovi in difficoltà economiche, modificando la disciplina in materia di pensione di reversibilità.

### **Pensioni «d'oro»**

In data 15 gennaio è proseguito l'esame, presso la Commissione XI della Camera, del disegno di legge recante «*Disposizioni in materia di pensioni superiori a dieci volte l'integrazione al trattamento minimo INPS*» (C1253, abbinata con C1547, C1778, C1785, C1842, C1896). Il d.d.l prevede che le pensioni che eccedono il valore di oltre dieci volte la pensione minima siano ricalcolate e corrisposte secondo il sistema contributivo, di modo che, oltre tale importo, i soggetti interessati percepiscano una differenza in proporzione solo ed esclusivamente a quanto da loro effettivamente versato agli Enti pensionistici durante il loro percorso lavorativo. Si prevede, inoltre, che le somme in tal modo risparmiate siano destinate a finanziare interventi di perequazione delle pensioni minime, degli assegni sociali e delle pensioni di invalidità.

### **Requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico**

In data 16 gennaio è proseguito l'esame, presso la Commissione XI della Camera, del disegno di legge recante «*Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico*» (C224). Il d.d.l (abbinato alle proposte di legge C387, C727, C946, C1014, C1045, C1336), intende riparare ad un errore di quantificazione dei lavoratori in mobilità e di lavoratori esodati, apportando delle modifiche all'art. 24, comma 14, del D.L. n. 201/2011 (conv. da L. n. 214/2011) e all'art. 6, comma 2-ter, del D.L. n. 216/2011 (conv. da L. n. 15/2012).

### **Ricongiunzione periodi assicurativi**

In data 8 gennaio è proseguito l'esame, presso la Commissione XI della Camera, del disegno di legge recante «*Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di ricongiunzione pensionistica*» (C225). Il d.d.l vuole superare le difficoltà, anche di ordine economico, legate alla ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria.

### **Trattamento pensionistico personale scolastico**

In data 15 gennaio è proseguito l'esame, presso la Commissione XI della Camera, del disegno di legge recante «*Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola*» (C249, presentato con C1186). Il d.d.l vuole modificare l'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, prevedendo che i requisiti per il pensionamento, previsti dalla normativa antecedente alla riforma Fornero, continuino ad applicarsi ai lavoratori della scuola che abbiano maturato gli stessi requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

## Governo

***Interventi urgenti a sostegno della crescita***

Durante il Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2013 il Ministro per la Coesione territoriale ha presentato l'informativa «*Interventi urgenti a sostegno della crescita*». La manovra punta ad accelerare la spesa delle diverse politiche di coesione territoriale legate al ciclo dei Fondi Europei 2007-2013. Nel complesso l'ammontare complessivo delle risorse riprogrammate per accelerare la spesa e per sostenere obiettivi antirecessivi è pari ad oltre 7 miliardi di euro. Le risorse riprogrammate si basano sulle seguenti principali misure:

- misure a sostegno delle imprese: 2,2 miliardi che verranno utilizzati per rifinanziare il Fondo Centrale di Garanzia (1,2 miliardi) e per la creazione di nuova imprenditorialità giovanile nel settore della produzione di beni e nella fornitura di servizi (1 miliardo);
- misure per il sostegno all'occupazione: sono previsti 700 milioni che serviranno per la decontribuzione a sostegno dell'occupazione giovanile, femminile e dei lavoratori più anziani. Inoltre, verrà sperimentata una misura per il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in deroga, compresi i lavoratori socialmente utili (LSU);
- misure per il contrasto alla povertà: 300 milioni di euro saranno destinati alle famiglie in grave stato di povertà attraverso il rafforzamento dello Strumento per l'Inclusione Attiva (SIA), che prevede forme di sostegno del reddito e politiche attive volte a favorire l'inserimento scolastico dei minori e l'inserimento lavorativo degli adulti.

## *le Monografie*



# I rapporti di lavoro nel fallimento

Il volume offre un valido contributo alla comprensione e alla sistemazione di tutti i rapporti di lavoro a seguito del fallimento, fornendo un quadro riepilogativo utile a giuristi, avvocati, curatori fallimentari e in particolare lavoratori subordinati e autonomi spesso ingiustamente coinvolti nel fallimento dell'azienda in quanto debitori o creditori.

La guida affronta ed esamina sia gli aspetti "dinamici" della procedura anche non strettamente lavoristici, come l'ammissione al passivo e le impugnazioni o i privilegi dei crediti, sia di lavoro che di previdenza oltre a quelli "statici" come l'accertamento dei crediti in particolare di quelli retributivi e previdenziali, le modalità d'accertamento, l'esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro. Inoltre viene esaminata la legislazione comunitaria a tutela dei crediti residuali Tfr e previdenza complementare.

a cura di **P. Bonetti, F. Scaini**

pagg. 544, € 39,00

Codice: 00147776



Acquista  
su [www.shop.wki.it](http://www.shop.wki.it)



Rivolgiti alle migliori  
librerie della tua città



Contatta  
un agente di zona  
[www.shop.wki.it/agenzie](http://www.shop.wki.it/agenzie)



Contattaci  
02.82476.794  
[info.commerciali@wki.it](mailto:info.commerciali@wki.it)

# Adempimenti dal 1° al 22 febbraio 2014

17 febbraio

N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo è possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo.

## **Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni**

### ***Soggetti obbligati***

- Società di capitali;
- enti commerciali di diritto pubblico o privato;
- enti non commerciali di diritto pubblico o privato;
- associazioni non riconosciute;
- consorzi;
- società non residenti;
- società di persone;
- associazioni per l'esercizio di arti e professioni;
- società di armamento;
- società di fatto;
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;
- condomini;

che hanno corrisposto nel mese precedente:

- a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
- b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20%;
- c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
- d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;
- e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa nei confronti di condomini (la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR).

### ***Adempimento***

I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

### ***Modalità***

Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

In riferimento all'addizionale comunale e regionale i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

17 febbraio

### **Versamento contributi Inps lavoro dipendente**

#### ***Soggetti obbligati***

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'Inps.

#### ***Adempimento***

Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

#### ***Modalità***

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

#### **Codice contributo:**

— **DM10** (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM2013).

17 febbraio

### **Denuncia e versamento contributi Casagit**

#### ***Soggetti obbligati***

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.

#### ***Adempimento***

Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico.

#### ***Modalità***

Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit - via Marocco, 61 00144 Roma.

Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata -del riepilogo di denuncia, in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all'indirizzo di posta certificata francesco.matteoli@pec.casagit.it.

17 febbraio

### **Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente**

#### ***Soggetti obbligati***

Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.

#### ***Adempimento***

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile.

**Modalità**

**Versamento:** i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24/Accise presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

**Denuncia:** presentazione mod. DASM esclusivamente in via telematica attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle Entrate, che attualmente sono Entratel e Fisconline.

**Codici contributo:**

I codici per il versamento della contribuzione obbligatoria, da indicare nel campo «codice tributo», del modello F24 sono:

- **C001** (Contributi obbligatori correnti);
- **C002** (Contributi obbligatori pregressi);
- **C003** (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale);
- **C004** (Differenze contributive);
- **C005** (Contributi diversi e contrattuali).

17 febbraio

**Versamento del contributo alla gestione separata INPS****Soggetti obbligati**

Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo, e cioè a dire prestazioni rese:

- a) da amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica;
- b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i compensi corrisposti a titolo di diritto d'autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o giornali e simili;
- c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore autonomo senza partita IVA;
- d) i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione degli iscritti agli albi professionali);
- e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.

**Adempimento**

Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

**Modalità**

Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

**Causale contributo:**

- **C10** - per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli associati in partecipazione per i quali non è dovuto il contributo dello 0,50 per cento;
- **CXX** - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione);
- **ASS** - per gli associati in partecipazione.

17 febbraio

### **Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile**

#### ***Soggetti obbligati***

Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 16 gennaio 2014.

#### ***Adempimento***

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

#### ***Modalità***

Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell'imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento), è eseguito esclusivamente con modalità telematiche.

#### **Codici tributo:**

- **8906** - Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
- **8904** - Sanzione pecuniaria IVA;
- **8926** - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - Ravvedimento;
- **1991** - Interessi sul ravvedimento - IVA.

17 febbraio

### **Versamento quarta rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti**

#### ***Soggetti obbligati***

Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia per se stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale.

#### ***Adempimento***

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali versano i contributi mediante Mod. F24 presso concessionario, banca e agenzia postale, mentre per i titolari di partita IVA esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

#### ***Modalità***

Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la quarta rata dei contributi previdenziali fissi relativi al 2013. Si rammenta che i contribuenti devono pagare una quota fissa e una eventuale quota percentuale da corrispondere in due rate di pari importo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo, primo acconto 2013 secondo acconto 2013; le aliquote contributive differiscono per artigiani e commercianti.

17 febbraio

### **Versamento contributi Inps ex Enpals**

#### ***Soggetti obbligati***

Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

#### ***Adempimento***

Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.

### **Modalità**

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

### **Causale contributo:**

- **CCSP** (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti);
- **CCLS** (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo).

17 febbraio

## **Versamento contributi Inps pescatori autonomi**

### **Soggetti obbligati**

Pescatori autonomi.

### **Adempimento**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.

### **Modalità**

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

### **Codice contributo:**

- **PESC**.

17 febbraio

## **Operazioni di conguaglio**

### **Soggetti obbligati**

Sostituti d'imposta.

### **Adempimento**

Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese precedente da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell'anno solare precedente.

### **Modalità**

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

**N.B.:** I versamenti delle maggiori ritenute scaturenti dal conguaglio devono essere effettuati negli stessi termini previsti per le ritenute ordinarie relative al periodo di paga in cui il conguaglio è stato effettuato, e cioè 16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, rispettivamente per il conguaglio effettuato entro dicembre, gennaio o febbraio da parte dei datori di lavoro sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso dell'anno solare precedente.

17 febbraio

### **Autoliquidazione Inail**

#### **Comunicazione riduzione del presunto**

##### ***Soggetti obbligati***

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica.

##### ***Adempimento***

Comunicazione all'Inail delle variazioni delle retribuzioni qualora il datore di lavoro presuma che le stesse, nell'anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte. Nella comunicazione deve essere indicato il nuovo importo di retribuzione che si intende adottare.

#### **Versamento dei premi**

##### ***Soggetti obbligati***

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica.

##### ***Adempimento***

Versamento del premio anticipato per l'anno in corso sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente o sulle minori retribuzioni presunte comunicate, ovvero versamento della prima rata di premio anticipato in caso di opzione per il pagamento rateale e regolazione del premio relativo all'anno precedente sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno stesso risultanti dal mod. 10 3 1.

##### ***Modalità***

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/226 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

17 febbraio

### **Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto**

##### ***Soggetti obbligati***

I soggetti tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR sono i seguenti:

- società di capitali;
- società cooperative e società di mutua assicurazione;
- enti commerciali e non commerciali;
- società di persone e associazioni (articolo 5 del TUIR);
- stabili organizzazioni, in Italia, di società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole;
- persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- condomini;
- amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- percettori del trattamento qualora lo stesso sia corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta.

I soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta non sono, invece, tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva.

### **Adempimento**

I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica devono versare l'imposta sostitutiva calcolata nella misura dell'11% sulla rivalutazione dei fondi per il TFR maturata nell'anno solare precedente, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. L'importo dovuto a saldo per la rivalutazione del fondo TFR sarà pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva complessivamente dovuta per lo stesso anno, al netto dell'acconto versato entro il 16 dicembre 2013.

### **Modalità**

I sostituti d'imposta devono applicare l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11%, sulla rivalutazione del fondo per il Trattamento di fine rapporto. Nel caso in cui il TFR è corrisposto da soggetti che non rientrano tra i sostituti d'imposta, l'imposta sostitutiva deve essere versata direttamente dal percettore del trattamento in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui lo stesso viene corrisposto. L'importo dovuto a saldo per la rivalutazione del fondo TFR, maturata nell'anno 2013, sarà pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva complessivamente dovuta per lo stesso anno, al netto dell'acconto versato entro il 16 dicembre 2013.

20 febbraio

### **Versamento contributi al FASC**

#### **Soggetti obbligati**

Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il c.c.n.l. autotrasporto merci e logistica e il c.c.n.l. agenzie marittime e aeree.

#### **Adempimento**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati.

#### **Modalità**

Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L'elaborazione e la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc.

20 febbraio

### **Versamento contributi Enasarco**

#### **Soggetti obbligati**

Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia.

#### **Adempimento**

Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento.

#### **Modalità**

Compilazione via web della distinta di versamento e pagamento tramite addebito automatico su c/c bancario (RID) o tramite MAV bancario. Per accedere a questa funzione è obbligatoria la registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati. La distinta on-line sostituisce completamente quella tradizionale cartacea, che non va più inviata.

A differenza della distinta cartacea, sulla distinta on-line va inserita la provvigione maturata da ciascun agente. Il sistema calcola in automatico il corretto contributo da versare, tenendo conto di minimali e massimali. La distinta deve obbligatoriamente essere confermata entro il giorno della scadenza per il versamento (le distinte on-line salvate in stato provvisorio, ma non confermate entro la scadenza, sono automaticamente eliminate dal sistema). Le ditte con più di 100 agenti, che dispongono di un proprio sistema informativo per la gestione degli agenti,

possono utilizzare una procedura alternativa per la trasmissione della distinta di contribuzione, ovvero il «Protocollo Grandi Ditte». Le ditte che intendono utilizzare per il pagamento il MAV bancario non devono inserire le coordinate bancarie per l'addebito automatico, o almeno non devono presentare alla loro banca l'autorizzazione permanente all'addebito. In tal caso, dopo la conferma della distinta on-line, il sistema proporrà la stampa del bollettino MAV precompilato. Trascorse almeno 24 ore dalla stampa, il modello potrà essere presentato presso qualunque sportello bancario per procedere con il pagamento.



# Turismo - Confcommercio

*Ipotesi di accordo - 18 gennaio 2014*

### Rinnovo del c.c.n.l.

- > *Decorrenza e durata:* 1° maggio 2013 - 31 agosto 2016
- > *Parti stipulanti:* Federalberghi e Faita con la partecipazione di Confcommercio (non firmano Fipe e Fiavet) con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil
- > *Campo di applicazione:* personale dipendente da aziende del settore turismo

### Cedolino

Novità incidenti sul calcolo del cedolino:

- Minimi tabellari (febbraio 2014, ottobre 2014, aprile 2015, ottobre 2015, aprile 2016)
- Personale extra (febbraio 2014, ottobre 2014, aprile 2015, ottobre 2015, aprile 2016)
- Vitto e alloggio (gennaio 2014)
- Premio di risultato (marzo 2016)

### Retribuzioni dal 1° febbraio 2014

*Alberghi, alberghi diurni e campeggi*

Livello	Minimo	Indennità di funzione	Totale
QA	2.109,82	75,00	2.184,82
QB	1.953,30	70,00	2.023,30
1	1.819,89	—	1.819,89
2	1.663,37	—	1.663,37
3	1.568,76	—	1.568,76
4	1.480,29	—	1.480,29
5	1.388,26	—	1.388,26
6S	1.334,88	—	1.334,88
6	1.315,97	—	1.315,97
7	1.233,16	—	1.233,16

*Alberghi e campeggi minori*

Livello	Minimo	Indennità di funzione	Totale
QA	2.097,23	75,00	2.172,23
QB	1.941,86	70,00	2.011,86
1	1.808,44	—	1.808,44
2	1.653,64	—	1.653,64
3	1.560,17	—	1.560,17
4	1.472,84	—	1.472,84
5	1.381,37	—	1.381,37
6S	1.328,58	—	1.328,58
6	1.309,66	—	1.309,66
7	1.227,43	—	1.227,43

> Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Turismo - Confcommercio» in *Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale*.

### Sintesi dell'accordo

#### Premessa

L'accordo in parola si applica alle sole aziende alberghiere e ai Campeggi, mentre non trova applicazione alle agenzie di viaggio, i pubblici esercizi e le sale bingo nonché agli stabilimenti balneari.

#### Campo di applicazione

All'interno della categoria delle aziende alberghiere l'ambito di applicazione del c.c.n.l. viene esteso agli affittacamere e ai bed and breakfast.

#### Classificazione del personale

Nell'ambito della classificazione del personale delle aziende alberghiere vengono inserite le seguenti nuove figure professionali:

- nel 1° livello: responsabile della comunicazione istituzionale;
- nel 2° livello: responsabile della formazione nelle strutture scolastiche per l'istituzione e la formazione professionale turistica ed alberghiera;
- nel 3° livello: impiegato addetto alla comunicazione istituzionale senza capo.

#### Minimi tabellari

In seguito agli aumenti stabiliti con decorrenza febbraio 2014, ottobre 2014 aprile 2015, ottobre 2015 e aprile 2016, i nuovi valori della paga base nazionale conglobata (minimo + indennità di contingenza) sono i seguenti:

Alberghi, alberghi diurni, campeggi

Livelli	Importi				
	dal 1.2.2014	dal 1.10.2014	dal 1.4.2015	dal 1.10.2015	dal 1.4.2016
A	2.109,82	2.134,91	2.159,99	2.185,08	2.210,16
B	1.953,30	1.976,53	1.999,75	2.022,98	2.046,20
1	1.819,89	1.841,53	1.863,16	1.884,80	1.906,44
2	1.663,37	1.683,14	1.702,92	1.722,70	1.742,47
3	1.568,76	1.587,41	1.606,07	1.624,72	1.643,37
4	1.480,29	1.497,89	1.515,49	1.533,09	1.550,69
5	1.388,26	1.404,76	1.421,27	1.437,77	1.454,28
6S	1.334,88	1.350,75	1.366,62	1.382,49	1.398,37
6	1.315,97	1.331,61	1.347,26	1.362,91	1.378,55
7	1.233,16	1.247,82	1.262,49	1.277,15	1.291,81

Alberghi e campeggi minori

Livelli	Importi				
	dal 1.2.2014	dal 1.10.2014	dal 1.4.2015	dal 1.10.2015	dal 1.4.2016
A	2.097,23	2.122,16	2.147,10	2.172,03	2.196,97
B	1.941,86	1.964,95	1.988,03	2.011,12	2.034,21
1	1.808,44	1.829,94	1.851,44	1.872,95	1.894,45
2	1.653,64	1.673,30	1.692,96	1.712,62	1.732,29
3	1.560,17	1.578,72	1.597,27	1.615,82	1.634,37
4	1.472,84	1.490,35	1.507,86	1.525,38	1.542,89
5	1.381,37	1.397,80	1.414,22	1.430,65	1.447,07

Livelli	Importi				
	dal 1.2.2014	dal 1.10.2014	dal 1.4.2015	dal 1.10.2015	dal 1.4.2016
6S	1.328,58	1.344,37	1.360,17	1.375,96	1.391,76
6	1.309,66	1.325,23	1.340,80	1.356,38	1.371,95
7	1.227,43	1.242,03	1.256,62	1.271,21	1.285,81

Le riduzioni sopra indicate non si applicano ai lavoratori con qualifica di cuoco, cameriere e barista inquadrati al 5° livello, nonché ai dipendenti da ostelli, bed and breakfast e affittacamere.

### Personale extra

La determinazione della retribuzione spettante al personale extra è demandata alla contrattazione integrativa territoriale.

In mancanza, il compenso orario rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è così determinato:

Livelli	Importi mensili				
	dal 1.2.2014	dal 1.10.2014	dal 1.4.2015	dal 1.10.2015	dal 1.4.2016
4	13,60	13,76	13,93	14,09	14,25
5	12,96	13,12	13,27	13,43	13,58
6 S	12,40	12,54	12,69	12,84	12,99
6	12,25	12,39	12,54	12,68	12,83
7	11,47	11,60	11,74	11,88	12,01

### Vitto e alloggio

A decorrere dal 1° gennaio 2014 i nuovi importi che i lavoratori che usufruiscono della somministrazione del vitto e della fornitura dell'alloggio devono corrispondere all'azienda sono così determinati:

- un pranzo: € 0,90;
- una prima colazione: € 0,16;
- un pernottamento: € 1,00.

Eventuali valori del vitto e dell'alloggio provincialmente in atto superiori a quelli sopra indicati sono adeguati dal 1° gennaio 2014 nella misura massima di € 0,10 per il pranzo, di € 0,02 per la prima colazione e di € 0,15 per il pernottamento.

### Premio di risultato

È stato confermato un elemento economico a garanzia dell'effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, le cui modalità di erogazione sono demandate ai contratti integrativi (aziendali o territoriali).

È previsto infatti un premio di risultato per i lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993.

L'erogazione sarà legata al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di marzo 2016 ma gli accordi potranno definire modalità diverse di erogazione.

Il premio spetta ai lavoratori qualificati in forza al 29 febbraio 2016, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, in un importo calcolato in proporzione alle giornate di effettiva prestazione nel periodo 1° gennaio 2014-29 febbraio 2016.

Per i lavoratori part-time, l'importo sarà proporzionato all'entità della prestazione.

Il premio - che non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale, ivi compreso il t.f.r. - è assorbito, fino a concorrenza, da trattamenti economico individuali o collettivi aggiuntivi pagati successivamente al 1° gennaio 2014.

In presenza di difficoltà economico-produttive le aziende comunicheranno alle R.s.a. o alle rappresentanze territoriali l'impossibilità di erogare il premio, nei casi indicati e con le modalità previste dall'accordo.

Qualora entro il 31 gennaio 2016 non venga definito l'accordo sul premio, l'azienda erogherà, con la retribuzione del mese di marzo 2016, i seguenti importi:

Livello	Importo
A, B	186,00
1, 2, 3	158,00
4, 5	140,00
6S, 6, 7	112,00

Detto premio spetta ai lavoratori suddetti ed alle condizioni suindicate.

Nel caso in cui a livello territoriale siano vigenti accordi integrativi, per le aziende che non applichino detti accordi, l'importo di cui in tabella sarà rideterminato in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo 1° gennaio 2014-29 febbraio 2016.

### Flessibilità - Orario medio

L'accordo introduce in via sperimentale e per la vigenza del contratto stesso una disciplina dell'orario medio nell'ambito della flessibilità.

In particolare è prevista la possibilità di svolgere una prestazione di durata inferiore alle 40 ore settimanali, senza decurtazione della retribuzione mensile; le ore di riduzione saranno recuperate nelle 13 settimane successive o altrimenti, detratte dal monte ore dei permessi retribuiti.

Sarà altresì possibile un superamento dell'orario contrattuale di 40 ore settimanali senza corresponsione del trattamento previsto per lavoro straordinario; le ore di eccedenza saranno compensate dall'attribuzione di corrispondenti riposi compensativi da usufruire nell'arco delle 8 settimane successive o incrementando il monte ore di permessi retribuiti con relativa liquidazione della maggiorazione per lavoro straordinario.

Il numero massimo di settimane nelle quali è possibile il recupero delle ore lavorate in eccesso o in difetto può essere elevato a 26 o a 52 settimane con le modalità specificate dall'accordo. Per i lavoratori stagionali e per i lavoratori assunti con contratto a termine (esclusi i contratti stipulati per ragioni sostitutive e i prevedere contratti di durata superiore a 12 mesi) tali compensazioni potranno avvenire durante l'intero rapporto di lavoro. Il contratto individuale potrà contenere clausole specifiche su tale istituto.

Il numero di ore di permessi retribuiti utilizzabili per la riduzione della prestazione lavorativa non potrà essere superiore a:

- 72 ore annue per le prestazioni rese fino al 31 dicembre 2015;
- 64 ore annue per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2016.

Tali disposizioni si applicano alle aziende alberghiere, ai complessi turistico-ricettivi all'aria aperta, ai porti ed approdi turistici e ai rifugi alpini. Non trovano applicazione per i lavoratori a tempo parziale fermo restando l'applicabilità agli stessi delle clausole flessibili ed elastiche. L'istituto può essere oggetto di previsione da parte della contrattazione integrativa.

### Assistenza integrativa

Con riguardo al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del turismo (Fast), l'accordo stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2014, all'atto dell'iscrizione è dovuta al Fondo una quota a carico del datore di lavoro di € 15 per ciascun iscritto a tempo pieno.

Per il finanziamento del Fondo è dovuto, a decorrere dal 1° luglio 2014, un contributo pari € 11 di cui € 10 a carico del datore di lavoro e € 1 a carico del lavoratore; a decorrere dal 1° luglio 2015 il contributo è elevato a €12 di cui €10 a carico del datore di lavoro e € 2 a carico del lavoratore.

### Apprendistato

L'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie. La corresponsione di indennità sostitutive non la esonera dall'obbligo di garantire al dipendente le prestazioni sanitarie. Per espressa previsione delle parti fino al 30 giugno 2014 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 163, cc. 3, 4 e 6 e dall'art. 165 del c.c.n.l.

Con l'accordo in parola le parti hanno revisionato l'istituto dell'apprendistato stabilendo una nuova tabella della durata del rapporto di lavoro e delle ore medie destinate alla formazione applicabile in presenza di particolari condizioni.

La disciplina che segue, pertanto è applicabile qualora ricorrano una delle seguenti condizioni:

- apprendista in possesso di titolo di studio o di qualifica professionale o di diploma attinente al turismo che vale come «apprendimento formale»;
- apprendista che abbia partecipato ad iniziative promosse da organismi che perseguono scopi educativi e formativi, che vale come «apprendimento formale»;
- apprendista che abbia maturato esperienze vevoli come «apprendimento informale».

#### **Durata e attività formativa**

<b>Livello</b>	<b>Durata/mesi</b>	<b>Formazione/ore medie annue</b>
2° (*) e 3° (*)	46	60
4° (*)	40	60
2, 3, 4, 5, 6S	34	60
6	22	45

(\*) La durata è riferita alle sole figure professionali espressamente elencate dall'accordo 17 aprile 2012, aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane.

Viene confermato che, nel caso di apprendistato stagionale o non coincidente con l'anno intero, la durata annua della formazione viene riproporzionata in base all'effettiva durata di ogni singolo rapporto.

### Lavoro a termine

#### **Ipotesi ammesse**

Nell'ambito della propria autonomia contrattuale le parti stabiliscono che è ammesso il contratto a termine acausale per l'assunzione:

- di lavoratori percettori di forme di sostegno al reddito (ASpl, C.i.g.o, C.i.g.s., mobilità, ecc.);
- disoccupati con più di 45 anni;
- di appartenenti alle liste di cui alla L. n. 68/1999.

Le assunzioni acausali possono riguardare soggetti che abbiano già avuto rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro, fermo restando che la durata complessiva dei diversi rapporti non superi i 18 mesi (\*).

Tale disciplina non si applica alle aziende stagionali.

(\*) Una durata maggiore potrà essere stabilita dai contratti collettivi di 2° livello, che potranno anche attivare programmi di stabilizzazione dei suddetti lavoratori.

#### **Periodo di prova**

Nelle aziende alberghiere stagionali e nei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta stagionali, il periodo di prova è stato elevato a 14 giorni lavorativi.

#### **Successione di contratti a termine**

Nel caso di successione di contratti, gli intervalli di interruzione di 10 e 20 giorni non trovano applicazione nei seguenti casi:

- contratti di stagionalità ed contratti stipulati per intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, di cui rispettivamente agli artt. 82 e 83 del c.c.n.l., per i quali viene confermato il diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima qualifica (art. 86 del c.c.n.l.);
- secondo contratto a termine stipulato per ragioni sostitutive;
- ipotesi in cui è ammesso il contratto acausale;
- per tutte le ipotesi individuate dalla contrattazione integrativa.

## Lapidei - Piccola e media industria - Confimi

*Ipotesi di accordo - 16 gennaio 2014*

### Nuovo c.c.n.l.

- > *Decorrenza e durata:* 1° aprile 2013 - 31 marzo 2016
- > *Parti stipulanti:* Aniem e Anier aderenti a CONFIMI con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil
- > *Campo di applicazione:* dipendenti dalle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei

### Cedolino

Novità incidenti sul calcolo del cedolino:

- Minimi tabellari (gennaio 2014, aprile 2014, aprile 2015)
- Arretrati (marzo 2014, maggio 2014, luglio 2014)

### Retribuzioni dal 1° gennaio 2014

Livello	Minimo	E.d.r. confederale	Superminimo	Totale
1	2.184,78	10,33	—	2.195,11
2	2.037,93	10,33	—	2.048,26
3	1.754,56	10,33	—	1.764,89
4	1.671,66	10,33	—	1.681,99
5	1.619,35	10,33	—	1.629,68
6	1.553,19	10,33	—	1.563,52
7	1.470,25	10,33	—	1.480,58
8	1.322,34	10,33	7,75	1.340,42

- > Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Lapidei - Piccola e media industria» in *Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale*.

### Sintesi dell'accordo

#### Premessa

In data 16 gennaio 2014 Aniem e Anier aderenti a CONFIMI hanno siglato con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil un accordo per un separato c.c.n.l. per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Con riferimento alla bilateralità ed a quanto convenuto con l'Accordo interconfederale 1° agosto 2013 tra Confimi Impresa e Cgil, Cisl e Uil, le Parti si incontreranno per il recepimento non appena verranno definiti gli accordi confederali in materia. Qualora tali accordi non fossero raggiunti entro 3 mesi dalla firma dell'accordo 16 gennaio 2014, le Parti si incontreranno per armonizzare i costi contrattuali derivanti dalla mancata bilateralità.

#### Minimi tabellari

A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo con decorrenza gennaio 2014, aprile 2014 e aprile 2015, i nuovi minimi tabellari conglobati (minimo + contingenza) sono i seguenti:

Livello	Importi mensili		
	dal 1.1.2014	dal 1.4.2014	dal 1.4.2015
1	2.184,78	2.246,54	2.308,30
2	2.037,93	2.093,52	2.149,11
3	1.754,56	1.799,85	1.845,14
4	1.671,66	1.714,60	1.757,54
5	1.619,35	1.659,35	1.699,35
6	1.553,19	1.590,84	1.628,49
7	1.470,25	1.504,96	1.539,67
8	1.322,34	1.351,75	1.381,16

#### Arretrati

Gli aumenti retributivi relativi alle mensilità da aprile 2013 a dicembre 2013 verranno corrisposti con le seguenti modalità:

- gli aumenti di aprile 2013, maggio 2013 e giugno 2013, con la retribuzione di marzo 2014;
- gli aumenti di luglio 2013, agosto 2013 e settembre 2013, con la retribuzione di maggio 2014;
- gli aumenti di ottobre 2013, novembre 2013, dicembre 2013 e rateo di tredicesima, con la retribuzione di luglio 2014.

Gli importi, calcolati redazionalmente sulla base dei valori mensili forniti dall'accordo (\*), sono i seguenti:

Livello	Marzo 2014	Maggio 2014	Luglio 2014
1	231,63	231,63	308,84
2	208,47	208,47	277,96
3	169,86	169,86	226,48
4	161,04	161,04	214,72
5	150,00	150,00	200,00
6	141,18	141,18	188,24
7	130,14	130,14	173,52
8	110,28	110,28	147,04

Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2013, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto entro il 31 luglio 2014, il pagamento degli arretrati verrà riconosciuto per intero.

(\*) Gli importi mensili sono: liv. 1: € 77,21, liv. 2: € 69,49, liv. 3: € 56,62; liv. 4: € 53,68; liv. 5: € 50,00; liv. 6: € 47,06; liv. 7: € 43,38; liv. 8: € 36,76.

### Trasferta

Nel caso di monogenitorialità il lavoratore potrà rifiutarsi di compiere trasferte di durata continuativa superiore a 1 mese entro il 1° anno di vita del bambino, di 2 mesi entro il 2° anno di vita del bambino e di 3 mesi entro il 3° anno di vita del bambino, con un intervallo di almeno 10 giorni tra una trasferta e l'altra.

### Assistenza integrativa

Il fondo di riferimento è Altea e la contribuzione mensile a carico azienda, per ogni lavoratore iscritto, per 12 mensilità, è la seguente:

— € 5,00, dal 1° gennaio 2014;

— € 8,00, dal 1° gennaio 2015.

### Apprendistato

L'accordo disciplina l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e l'apprendistato professionalizzante.

#### **Apprendistato professionalizzante**

Il numero di apprendisti che possono essere assunti non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio, tale rapporto non può superare il 100% nelle aziende con meno di 10 dipendenti. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere fino a 3 apprendisti.

L'assunzione di apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto con contratto a tempo indeterminato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno:

— il 60% degli apprendisti, nelle aziende con almeno 10 dipendenti;

— il 30% degli apprendisti (51% dal 18 luglio 2015) nelle aziende che occupano fino a 9 dipendenti.

Dalla predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora la percentuale non sia rispettata, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.

#### Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova è pari a quella prevista per il livello di destinazione.

Il periodo di prova è computato sia agli effetti della durata dell'apprendistato che dell'anzianità di servizio.

#### Qualificazione professionale e durata

Il contratto di apprendistato può essere stipulato per i livelli finali pari o superiori al 6°.

La durata minima è di 6 mesi, quella massima è di 18 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrature nel livello 6 e di 36 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrature nei livelli superiori.

I periodi di apprendistato professionalizzante trascorsi presso altri datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima dell'apprendistato, purché si riferiscano alla stessa attività e non siano separati da interruzioni superiori ad un anno.

Si sommano altresì i periodi di apprendistato per diritto-dovere di istruzione e formazione.

#### Inquadramento e retribuzione

L'inquadramento di ingresso e il trattamento economico saranno:

- inquadramento finale al 6° livello: inquadramento inferiore di 2 livelli e retribuzione prevista per il livello di ingresso per l'intero periodo di apprendistato;
- inquadramento finale dal 5° al 1° livello: inquadramento inferiore di 2 livelli e retribuzione del livello di ingresso per la prima metà del periodo e retribuzione del livello inferiore rispetto a quello di destinazione per la seconda metà del periodo, ad esclusione degli ultimi 6 mesi, in cui la retribuzione sarà quella del livello di uscita.

### Trattamento economico e normativo

All'apprendista spetta la tredicesima mensilità nella misura di 1/174 della retribuzione globale di fatto, frazionabile in dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestati in caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno (la frazione superiore a 15 giorni è considerata mese intero).

All'apprendista spettano 4 settimane di ferie per ogni anno di servizio, spettanti in proporzione ai mesi di servizio prestati in caso di cessazione del rapporto in corso d'anno (la frazione superiore a 15 giorni è considerata mese intero).

In caso di assenza per malattia e infortunio il trattamento sarà pari a quello dei qualificati con riferimento al livello di appartenenza.

In caso di assenza per malattia, infortunio, maternità superiore a 45 giorni, il contratto sarà prolungato per un periodo pari alla durata dell'assenza.

All'apprendista spetta - ove previsto dall'azienda - il 90% del premio di risultato corrisposto al qualificato di pari livello.

Al termine dell'apprendistato, il preavviso è di 15 giorni e nel caso di dimissioni o licenziamento è quello previsto per il livello di destinazione.

Al lavoratore mantenuto in servizio, l'apprendistato sarà computato nell'anzianità di servizio a tutti i fini legali e contrattuali e l'anzianità di servizio maturata durante l'apprendistato sarà utile ai fini degli scatti di anzianità.

### Attività formativa

La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore annue.

L'accordo 16 gennaio 2014 fornisce i profili formativi e un modello di piano formativo individuale.

### Lavoro a tempo parziale

Le aziende valuteranno le domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, con clausola di reversibilità, motivate da gravi problemi di salute del richiedente ovvero dalla necessità di assistenza a familiari per malattia.

I lavoratori affetti da patologie oncologiche, con ridotta capacità lavorativa, hanno diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, con possibilità di tornare a tempo pieno.

I lavoratori con familiari affetti da patologie oncologiche, ovvero conviventi con ridotta capacità lavorativa, ovvero figlio di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap, hanno diritto alla priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, con possibilità di tornare a tempo pieno.

### Lavoro a termine

È consentita l'assunzione a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

È consentita l'assunzione a termine senza una causale nell'ipotesi di primo rapporto di lavoro, per lo svolgimento di qualunque mansione, e la durata massima del contratto è di 12 mesi, non prorogabili.

Il numero di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine o di somministrazione (sia causali che acausali) è pari al 25% (\*) dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda.

Sono esenti dal limite gli assunti a termine o in somministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 368/2001 (primo rapporto a termine, di durata non superiore a 12 mesi).

I contratti acausali utilizzati per:

- avvio di una nuova attività;
  - implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico (nuovi impianti e/o linee/sistemi di produzione);
  - rinnovo o proroga di una commessa consistente,
- non possono superare il 6% (\*) del totale dei lavoratori occupati nell'unità produttiva (all'interno del limite del 25%) e la durata massima è di 24 mesi, non prorogabili. Tuttavia la contrattazione aziendale o territoriale può individuare altre fattispecie nonché allungare la durata fino a 36 mesi.

(\*) Le frazioni derivanti dall'applicazione della percentuale sono arrotondate all'unità superiore.

### **Successione di contratti**

Ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi, si cumulano tutti i periodi di rapporti a termine e in somministrazione.

Nell'ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, instaurati per sostituzione di lavoratori assenti, per lavoratori in cassa integrazione, iscritti nelle liste di mobilità o percettori dell'Aspi, gli intervalli tra un contratto e l'altro sono ridotti fino a 20 giorni (contratti fino a 6 mesi) e fino a 30 giorni (contratti superiori a 6 mesi).

La contrattazione aziendale o territoriale può stabilire la medesima riduzione nei casi di avvio di nuova attività, lancio di un prodotto o servizio innovativo, implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, nella fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, rinnovo o proroga di una commessa consistente, al fine di far fronte a situazioni imprevedibili o contingenti che rendano necessarie provvisorie integrazioni di organico, aumento temporaneo di attività per esigenze particolari, picchi produttivi temporanei o ricorrenti.

### **Patti in deroga**

Nell'ipotesi di successione di contratti a termine, la deroga assistita relativa al successivo contratto a termine dopo i primi 36 mesi, potrà avere un'ulteriore durata non superiore a 4 mesi.

### **Premio di risultato**

Il premio di risultato sarà riconosciuto secondo quanto previsto dalla contrattazione di 2° livello, o in assenza di questa, in proporzione diretta al periodo di servizio complessivamente prestato nell'anno di riferimento, anche in virtù di più contratti a termine.

### **Periodo di prova**

Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a termine nelle stesse mansioni.

### **Diritto di precedenza**

Il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine (anche in somministrazione) abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto con riferimento alle mansioni già espletate o aventi analoghe competenze professionali, in esecuzione dei rapporti a termine.

### Contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione è ammesso nei casi di cui all'art. 20, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 276/2003.

I profili di esiguo contenuto professionale per i quali è vietata la somministrazione sono quelli del livello 8.

È consentita l'assunzione in somministrazione senza una causale nell'ipotesi di primo rapporto di lavoro, per lo svolgimento di qualunque mansione, e la durata massima del contratto è di 12 mesi, non prorogabili.

Il numero di lavoratori che possono essere assunti con contratto di somministrazione o a termine (sia causali che acausali) è pari al 25% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda (\*).

Sono esenti dal limite gli assunti a termine o in somministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 368/2001 (primo rapporto a termine, di durata non superiore a 12 mesi).

I contratti di somministrazione acausali utilizzati per:

- avvio di una nuova attività;
  - implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico (nuovi impianti e/o linee/sistemi di produzione);
  - rinnovo o proroga di una commessa consistente,
- non possono superare il 6% (\*) del totale dei lavoratori occupati nell'unità produttiva (all'interno del limite del 25%) e la durata massima è di 24 mesi, non prorogabili. Tuttavia la contrattazione aziendale o territoriale può individuare altre fattispecie nonché allungare la durata fino a 36 mesi.

(\*) Le frazioni derivanti dall'applicazione della percentuale sono arrotondate all'unità superiore.

#### **Successione di contratti**

Ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi, si cumulano tutti i periodi di rapporti in somministrazione ed a termine.

#### **Premio di risultato**

Il premio di risultato sarà riconosciuto secondo quanto previsto dalla contrattazione di 2° livello, o in assenza di questa, in proporzione diretta al periodo di missione complessivamente prestato nell'anno di riferimento, anche in virtù di più missioni a termine.

### Previdenza integrativa

Le Parti individuano nel fondo Arco il fondo pensione integrativo di riferimento.

A partire dalla mensilità di gennaio 2014, la contribuzione a favore dei nuovi iscritti è destinata ad Arco ed è pari alle seguenti percentuali di minimo, contingenza ed E.d.r.:

- 1,40% a carico del lavoratore;
- 1,40% (1,70% dal 1° gennaio 2015 e 1,90% dal 1° gennaio 2016) a carico del datore di lavoro.

Inoltre è previsto:

- il 100% dell'accantonamento del tfr maturato nell'anno per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;
- il 40% dell'accantonamento del t.f.r. maturato nell'anno per gli altri lavoratori.

Resta fermo che i lavoratori possono versare quote aggiuntive di contribuzione.

# Porti

*Ipotesi di accordo - 14 gennaio 2014*

### Rinnovo del c.c.n.l.

- > *Decorrenza e durata:* 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2015
- > *Parti stipulanti:* Assiterminal, Assologistica, Assoport, Fise-Uniport con Fit-Cisl, Filt-Cgil e Ultrasporti
- > *Campo di applicazione:* personale dipendente dai porti

### Cedolino

Novità incidenti sul calcolo del cedolino:

— Minimi tabellari (gennaio 2014, ottobre 2014, gennaio 2015, dicembre 2015)

### Retribuzioni dal 1° gennaio 2014 - Imprese private

Livello	Minimo	E.d.r. confederale	Indennità di funzione	Totale
Q2	2.079,29	10,33	150,00	2.239,62
Q1	2.079,29	10,33	100,00	2.189,62
1	1.943,16	10,33	—	1.953,49
2	1.809,17	10,33	—	1.819,50
3	1.671,94	10,33	—	1.682,27
4	1.569,96	10,33	—	1.580,29
5	1.480,62	10,33	—	1.490,95
6	1.411,78	10,33	—	1.422,11
7	1.266,40	10,33	—	1.276,73

### Retribuzioni dal 1° gennaio 2014 - Autorità portuali

Livello	Minimo	E.d.r. confederale	Indennità di funzione	Elemento aggiuntivo della retribuzione	Totale
QA	2.341,66	10,33	150,00	360,00	2.861,99
QB	2.122,58	10,33	100,00	300,00	2.532,91
1	1.943,16	10,33	—	225,00	2.178,49
2	1.809,17	10,33	—	—	1.819,50
3	1.671,94	10,33	—	—	1.682,27
4	1.569,96	10,33	—	—	1.580,29
5	1.480,62	10,33	—	—	1.490,95
6	1.411,78	10,33	—	—	1.422,11
7	1.266,40	10,33	—	—	1.276,73

> Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Porti» in *Tuttolavoro* - modulo *Disciplina contrattuale*.

### Sintesi dell'accordo

#### Premessa

La validità dell'ipotesi di accordo è subordinata all'approvazione delle assemblee dei lavoratori. Le parti recepiscono i contenuti dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 con particolare riferimento ai contenuti della contrattazione aziendale. L'accordo interconfederale infatti prevede che la contrattazione aziendale possa derogare ad alcuni istituti previsti dal contratto nazionale, nelle materie e nei limiti stabiliti dallo stesso, per la gestione di situazioni di crisi o di investimenti significativi al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa, fermo restando che l'organizzazione del lavoro rimane di pertinenza aziendale.

#### Minimi tabellari

A seguito degli aumenti stabiliti con decorrenza gennaio 2014, ottobre 2014, gennaio 2015 e dicembre 2015, i nuovi minimi di retribuzione risultano i seguenti:

Livelli	Importi mensili			
	dal 1.1.2014	dal 1.10.2014	dal 1.1.2015	dal 1.12.2015
QA	2.341,66	2.371,49	2.401,32	2.438,61
QB	2.122,58	2.149,62	2.176,66	2.210,46
Q2	2.079,29	2.105,78	2.132,27	2.165,38
Q1	2.079,29	2.105,78	2.132,27	2.165,38
1	1.943,16	1.967,91	1.992,66	2.023,60
2	1.809,17	1.832,22	1.855,27	1.884,08
3	1.671,94	1.693,24	1.714,54	1.741,16
4	1.569,96	1.589,96	1.609,96	1.634,96
5	1.480,62	1.499,48	1.518,34	1.541,92
6	1.411,78	1.429,76	1.447,74	1.470,22
7	1.266,40	1.282,53	1.298,66	1.318,83

Le parti hanno inoltre riconosciuto un importo di € 20 a titolo di E.d.r. per 13 mensilità a decorrere dal 1° luglio 2015; tale importo non avrà incidenza su alcun istituto contrattuale fino al 31 dicembre 2015.

#### Elemento di garanzia retributiva

Ai dipendenti di aziende o autorità portuali che non abbiano mai stipulato accordi aziendali e che non svolgano entro il 31 dicembre 2014 la contrattazione di secondo livello, qualora non beneficiano di erogazioni retributive collettive o «ad personam» individuali (\*), spetta un elemento retributivo di garanzia pari al 3% del minimo conglobato, con verifica annuale.

(\*) Diversi da quelli già fissati dal c.c.n.l. per effetto di pregresse norme transitorie ad esaurimento.

#### Malattia

Le parti, riconoscendo che il ripetersi di assenze per malattie e infortunio superiori al 4% delle ore lavorative influiscono negativamente sull'organizzazione del lavoro, sulla produttività, sull'efficienza e sulla competitività delle aziende, convengono sull'adozione di un meccanismo di contenimento del fenomeno stesso.

A tal fine le parti ritengono che la verifica congiunta del fenomeno deve essere svolta a livello aziendale e con accordo aziendale devono essere previste misure di contenimento dello stesso. Le azioni mirate a contrastare le ripetute assenze devono riguardare gli elementi retributivi riconosciuti dalla contrattazione aziendale, o in mancanza di questi, l'elemento retributivo di garanzia o altri elementi retributivi diversi da quelli fissati dalla contrattazione nazionale. In

particolare ad ogni incremento di assenze per malattia per periodi non superiori a 5 giorni consecutivi e per un numero di eventi superiori a 3 deve corrispondere un meccanismo di decremento della retribuzione accessoria.

Sono esclusi dall'applicazione di queste misure, oltre alle malattie insorte durante la gravidanza, le assenze dovute a ricovero ospedaliero, al morbo di Cooley, a neoplasie, ad epatite B o C, a forme di sclerosi degenerativa (multipla, SLA), ovvero a gravi malattie cardiocircolatorie nonché ad emodialisi e ai trattamenti ricorrenti connessi alle suddette patologie.

Il 50% delle somme risparmiate dall'azienda per effetto di tali misure viene, previo accordo con le R.s.u., utilizzato dall'azienda per interventi nel campo della formazione e del Welfare. Qualora non vengano stipulati accordi aziendali su tale istituto entro 90 giorni dall'attivazione del confronto, la materia verrà rimessa alla contrattazione nazionale.

### **Congedo matrimoniale**

Il congedo matrimoniale, che deve essere richiesto di norma un mese prima del suo inizio, ha la durata di 15 giorni consecutivi di calendario (compreso il giorno del matrimonio) con decorrenza della retribuzione.

L'accordo stabilisce che, su richiesta del lavoratore, la fruizione del congedo può essere posticipata in un momento successivo al matrimonio, purché il lavoratore ne dia comunicazione indicandone il periodo di fruizione, che deve avvenire entro un termine massimo di 12 mesi dalla data del matrimonio.

### **Permessi**

Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere concessi - compatibilmente con le esigenze di servizio - brevi permessi non retribuiti o di recuperare le ore di assenza in regime di flessibilità non indennizzata, previo accordo con il datore di lavoro.

Al lavoratore spettano comunque, a richiesta, 12 ore annue anche frazionabili (a gruppi di almeno un'ora) di permesso retribuito in caso di esami clinici, visite e interventi specialistici.

Inoltre al lavoratore spettano permessi retribuiti di 3 giorni lavorativi in caso di decesso di un parente entro il 1° grado e 3 giorni lavorativi all'anno in caso di grave infermità del coniuge, del convivente more uxorio, dei parenti entro il 2° grado (oltre all'assenza retribuita per il giorno in cui si verifica l'evento luttuoso); in alternativa, nei casi di grave e documentata infermità, possono essere concordate diverse modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

### **Apprendistato professionalizzante**

L'istituto dell'apprendistato professionalizzante è stato integralmente sostituito con una nuova disciplina che si riporta di seguito.

#### **Condizioni di applicabilità**

I contratti di apprendistato non possono superare il:

- 60% del personale assunto a tempo indeterminato nell'azienda (delle dotazioni della pianta organica nel caso dell'Autorità portuale);
- 40% nel caso che non sia mantenuto almeno il 70% del numero dei contratti in scadenza nell'anno solare.

#### **Limiti di età**

Possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

#### **Qualificazione professionale e durata**

Il contratto può essere stipulato per i livelli 5°, 4°, 3° e 2°; il livello di entrata non potrà essere inferiore al 6°.

La durata massima dell'apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi è così determinata:

Livelli	1° Periodo	2° Periodo	3° Periodo	Totale/mesi
Laurea coerente	-	12	12	24
Laurea non coerente	6	12	12	30
apprendisti destinati fino al livello 5°	-	12	24	36
apprendisti destinati al livello 4°	6	12	18	36
apprendisti destinati al livello 3° e 2°	12	12	12	36

L'inquadramento ed il relativo trattamento economico sono così determinati:

- nel 1° periodo: 2 livelli sotto quello di destinazione finale (\*);
- nel 2° periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale;
- nel 3° periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi.

Il periodo di apprendistato è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, nonché degli aumenti periodici di anzianità, che saranno corrisposti nella misura del livello di appartenenza. Per espressa previsione delle Parti è preclusa alla contrattazione integrativa stabilire una durata inferiore ai 2 anni.

(\*) Gli apprendisti inseriti al 6° livello passano al 5° livello dopo 12 mesi.

### **Periodo di prova**

Il periodo di prova non può essere superiore a quanto previsto per la figura professionale di destinazione e comunque non superiore a 30 giorni di effettivo servizio.

### **Retribuzione**

Dopo 12 mesi dall'instaurazione del rapporto, agli apprendisti verrà corrisposto anche quanto previsto dal secondo livello di contrattazione per i lavoratori a tempo indeterminato. In occasione della ricorrenza natalizia e nel mese di giugno, verranno corrisposte all'apprendista una tredicesima ed una quattordicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno, l'apprendista avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare delle mensilità aggiuntive quanti sono i mesi di servizio prestati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni è considerata come mese intero.

### **Malattia e infortunio sul lavoro**

In caso di malattia o infortunio non sul lavoro il datore di lavoro corrisponde agli apprendisti un trattamento economico ragguagliato alla normale retribuzione loro spettante. Il periodo di comporta è pari a:

- 3 mesi per rapporti fino a 2 anni;
- 6 mesi per rapporti di durata superiore.

Durante il periodo di infortunio sul lavoro il datore di lavoro corrisponde agli apprendisti un trattamento economico ragguagliato alla normale retribuzione loro spettante.

Tali periodi, se superiori a 2 mesi nell'apprendistato fino a 2 anni e 5 mesi negli altri casi, potranno essere recuperati alla fine del periodo di apprendistato con relativo prolungamento dello stesso.

### **Attività formativa**

La formazione professionalizzante è pari a 120 ore medie annue retribuite ed è integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente.

L'accordo individua alcuni profili formativi rimettendo all'Ente bilaterale l'individuazione di proposte per la definizione di ulteriori profili.

### **Preavviso**

In caso di dimissioni, il preavviso è di 10 giorni di calendario per gli apprendisti sino al 4° livello e di 30 giorni di calendario per gli apprendisti di livello superiore.

In caso di cessazione del rapporto prima della scadenza del contratto, i periodi di preavviso e la relativa indennità sostitutiva sono quelli dei lavoratori qualificati.

## Giocattoli - Aziende industriali

*Ipotesi di accordo - 20 gennaio 2014*

### **Rinnovo del c.c.n.l. - Parte economica**

> *Parti stipulanti:* Assogiocattoli-Confindustria con Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil

> *Campo di applicazione:* dipendenti dalle aziende che producono giocattoli

> **Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Giocattoli - Aziende industriali» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.**

### Sintesi dell'accordo

#### **Premessa**

Nell'ambito del rinnovo del c.c.n.l., in via di definizione, in data 20 gennaio 2014 le Parti hanno diffuso la parte economica.

#### **Una tantum**

L'una tantum, pari a € 450,00, va erogata in tre tranches di pari importo:

— € 150 a febbraio 2014;

— € 150 ad agosto 2014;

— € 150 a dicembre 2014.

#### **Minimi tabellari**

Per effetto degli aumenti fissati con decorrenza gennaio 2014, gennaio 2015 e dicembre 2015 i nuovi valori dei minimi tabellari, calcolati redazionalmente, sono i seguenti:

Livelli	Importi mensili		
	Dal 1.1.2014	Dal 1.1.2015	Dal 1.12.2015
7Q	1.417,01	1.473,17	1.507,35
7	1.417,01	1.473,17	1.507,35
6	1.273,83	1.327,32	1.359,88
5	1.188,81	1.240,15	1.271,40

Elemento  
di garanzia  
retributiva

Livelli	Importi mensili		
	Dal 1.1.2014	Dal 1.1.2015	Dal 1.12.2015
4S	1.098,83	1.147,51	1.177,14
4	1.065,36	1.112,97	1.141,95
3	1.001,50	1.047,50	1.075,50
2	927,52	970,31	996,36
1	649,71	675,39	691,02

L'elemento di garanzia retributiva viene fissato in € 150 annui per tutti i lavoratori.

## Metalmecanica, Oreficeria, Odontotecnica - Aziende artigiane

Accordo - 14 gennaio 2014

### Disciplina interconfederale dell'apprendistato professionalizzante

> *Parti stipulanti:* Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Metalmecanica di produzione, Confartigianato Impianti, Confartigiano orafi, Confartigianato Fe.Na.Od.I., CNA Produzione, CNA Installazione di impianti, CNA Servizi alla comunità/autoriparazioni, CNA Artistico e tradizionale, CNA Benessere e sanità, Casartigiani, CLAAI con Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil

> *Campo di applicazione:* dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmecanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini e dalle imprese odontotecniche

> **Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Metalmecanica, oreficeria, odontotecnica - Aziende artigiane» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.**

### Sintesi dell'accordo

Proroga

In data 23 ottobre 2013 le Parti avevano prorogato gli effetti della disciplina transitoria dell'apprendistato introdotta dall'Accordo interconfederale 3 maggio 2012 per il comparto artigiano fino al 31 gennaio 2014 per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmecanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini e dalle imprese odontotecniche (v. **Pratica Lavoro** n. 43/2013, pag. 1846).

Con l'accordo 14 gennaio 2014, detti effetti sono ulteriormente prorogati fino al 30 aprile 2014.



## Paghe e contributi

Il **corso base** è finalizzato a fornire le **conoscenze normative e pratiche** per una corretta e puntuale elaborazione di una busta paga; il **corso avanzato** fornisce un quadro completo sugli aspetti **gestionali, contrattuali ed amministrativi** delle più articolate elaborazioni di buste paga; il **corso specialistico** permette di acquisire **competenze specialistiche** sugli aspetti gestionali ed amministrativi relativi all'utilizzo degli ammortizzatori sociali.

**OFFERTA PACCHETTO**  
CORSO BASE + AVANZATO  
**€ 1.165 + IVA**  
(anziché € 1.460)

### CORSO BASE

(5 GIORNATE INTERE)

#### EDIZIONE INFRASETTIMANALE

- **Milano**, dal 12 marzo al 16 aprile 2014
- **Roma**, dal 13 marzo al 17 aprile 2014

#### EDIZIONE DEL SABATO

- **Milano**, dal 12 aprile al 7 giugno 2014
- **Roma**, dal 12 aprile al 7 giugno 2014

### CORSO AVANZATO

(2 GIORNATE INTERE)

#### EDIZIONE INFRASETTIMANALE

- **Milano**, 20 e 28 maggio 2014
- **Roma**, 22 e 28 maggio 2014

#### EDIZIONE DEL SABATO

- **Milano**, 14 e 21 giugno 2014
- **Roma**, 14 e 21 giugno 2014

### CORSO SPECIALISTICO

(1 GIORNATA INTERA)

- **Milano**, 25 giugno 2014
- **Roma**, 26 giugno 2014

## Contabilità

Il **corso base** mira a far comprendere in modo elementare la metodologia di rilevazione contabile e i contenuti del bilancio d'esercizio ai fini dell'apprezzamento dell'economicità dell'impresa; il **corso avanzato** è rivolto a chi ha già una buona conoscenza di base della contabilità e del bilancio per approfondire i principali temi attinenti al bilancio dal punto di vista civilistico e fiscale.

**OFFERTA PACCHETTO**  
CORSO CONTABILITA'  
BASE + AVANZATO  
**€ 1.930 + IVA**  
(anziché € 2.270)

### CORSO BASE

(8 MEZZE GIORNATE)

- **Milano**, dal 12 marzo al 14 maggio 2014
- **Roma**, dal 20 marzo al 30 maggio 2014

### CORSO AVANZATO

(5 GIORNATE INTERE E 2 MEZZE GIORNATE)

- **Milano**, dal 27 maggio all'8 luglio 2014
- **Roma**, dal 12 giugno al 15 luglio 2014

## Bilancio consolidato

Il **corso base** si propone di analizzare la normativa e la prassi professionale per la redazione del bilancio consolidato, sia a livello nazionale che internazionale. Il **corso avanzato** parte dalla stesura di un caso di consolidamento per poi affrontare i temi più avanzati, sempre con l'ausilio di applicazioni pratiche.

**OFFERTA PACCHETTO**  
CORSO BILANCIO  
CONSOLIDATO  
BASE + AVANZATO  
**€ 1.260 + IVA**  
(anziché € 1.800)

### CORSO BASE

(3 GIORNATE INTERE)

- **Milano**, dal 18 al 27 febbraio 2014
- **Roma**, dal 18 al 26 febbraio 2014

### CORSO AVANZATO

(3 GIORNATE INTERE)

- **Milano**, dal 5 al 18 marzo 2014

# DA OGGI PUOI LAVORARE CON PIÙ GUSTO

scegliendo esattamente quello che vuoi.



## Nasce TuttoLavoro Suite

L'accesso unico e completo al mondo del lavoro

La soluzione informativa on line che ti permette di consultare in modo semplice e immediato, da un unico punto di accesso, tutti i contenuti in materia di lavoro.

**TuttoLavoro Suite**, mette a tua disposizione, più di 310 CCNL, sempre aggiornati, 100 Note Redazionali, 250 Sintesi contrattuali, dati retributivi, contributivi e fiscali dal 1980. Da oggi, inoltre, hai la possibilità di configurare la soluzione più adatta alle tue esigenze, a partire dalla banca dati sino ai singoli moduli complementari di approfondimento: notizie quotidiane, commenti d'autore, casi risolti dell'Esperto, disciplina sanzionatoria, previdenziale e sulla privacy, formule e modelli, procedure di calcolo e per l'elaborazione del costo del lavoro.

E in più, con **TuttoLavoro Suite** puoi scaricare gratuitamente sullo smartphone NotizieTL, la App che ti aggiorna sulle novità del mondo del lavoro.



Y85EF\_LA

**TuttoLavoro Suite: da oggi scegli solo quello che vuoi!**